

L.R. 18 novembre 1998, n. 37 Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422.	Disegno di legge della Giunta regionale ATTO N. 764 Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 (Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422)	Osservazioni
Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422.	Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422. <i>Norme in materia di trasporto pubblico regionale e locale.</i>	- Si suggerisce di segnalare nel titolo del ddl la <u>modifica</u> alla l.r. 44/1979 (ved. osservazione all'art. 38 del ddl). - Appare poco corretto <u>modificare</u> il titolo della l.r. 422/1997 eliminando l'inciso dal quale risulta che la stessa è stata emanata <u>in attuazione del d.lgs. 422/1997</u>. Si rileva, in ogni caso, che il riferimento al suddetto d.lgs. 422/1997 è stato eliminato dal titolo mentre è stato mantenuto in più punti del testo della legge, coma ad esempio al comma 3 dell'art. 1.
TITOLO I	TITOLO I	
Principi fondamentali e finalità	Principi fondamentali e finalità	
Capitolo I - Principi fondamentali	Capitolo I - Principi fondamentali	
Art. 1	Art. 1	
Principi programmatici comunitari e nazionali.	Principi programmatici comunitari e nazionali.	
1. La Regione dell'Umbria assume come riferimenti programmatici di politica regionale della mobilità gli atti di indirizzo adottati dalle istituzioni comunitarie.	IDEM	
2. La Regione adotta le iniziative necessarie affinché il sistema del trasporto pubblico locale sia coerente con le opzioni programmatiche contenute nello schema di sviluppo dello spazio europeo (S.S.S.E.).	2. La Regione adotta le iniziative necessarie affinché il sistema del trasporto pubblico <i>regionale e</i> locale sia coerente con le opzioni programmatiche contenute nello schema di sviluppo dello spazio europeo (S.S.S.E.).	
3. La Regione, nell'esercizio delle funzioni conferite ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, di seguito chiamato decreto legislativo, in materia di trasporto pubblico locale, persegue l'obiettivo di un coerente inserimento del sistema umbro dei trasporti nel quadro delle scelte nazionali contenute nel piano generale dei trasporti.	3. La Regione, <u>nell'esercizio delle funzioni conferite ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 e sue successive modificazioni e integrazioni</u>, di seguito chiamato decreto legislativo, in materia di trasporto pubblico <i>regionale e</i> locale, persegue l'obiettivo di un coerente inserimento del sistema umbro dei trasporti nel quadro delle scelte nazionali contenute nel piano generale dei trasporti.	

Art. 2	Art. 2	
Principi programmatici regionali.	Principi programmatici regionali.	
1. La Regione persegue lo sviluppo e il miglioramento del sistema del trasporto regionale, promuovendo interventi finalizzati al coordinamento dei modi di trasporto, alla realizzazione di un sistema integrato della mobilità e delle relative strutture, in armonia con i principi dello Statuto regionale e con i contenuti del piano urbanistico territoriale.	<i>1. La Regione persegue lo sviluppo e il miglioramento del sistema del trasporto regionale, promuovendo interventi finalizzati al coordinamento dei modi di trasporto, alla realizzazione di un sistema integrato della mobilità e delle relative strutture, in armonia con i principi dello Statuto regionale e con i contenuti del piano urbanistico strategico territoriale.</i>	
2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1:	<i>2. La Regione per le finalità di cui al comma 1:</i>	
a) assicura un sistema integrato di trasporto capace di garantire il diritto dei cittadini alla mobilità, favorendo il superamento delle barriere che ne limitano l'accessibilità e assicurando identiche condizioni di servizi allo spazio rurale;	<i>a) assicura un sistema integrato di trasporto capace di garantire il diritto dei cittadini alla mobilità, favorendo il superamento delle barriere che ne limitano l'accessibilità e assicurando idonee condizioni di servizi ai territori a domanda debole, ai territori montani e allo spazio rurale anche con sistemi alternativi a quelli definiti tradizionali;</i>	Sarebbe opportuno chiarire che cosa si intende per “ <u>sistemi alternativi a quelli definiti tradizionali</u> ”, specificando in che rapporto sono rispetto ai <u>sistemi di trasporto non tradizionali</u> di cui all'art. 2 bis, co. 1, lett. b). A tal fine, se con l'espressione “sistemi alternativi a quelli tradizionali” si intende fare riferimento ad una categoria più ampia rispetto ai sistemi di trasporto non tradizionali di cui all'art. 2 bis, co. 1, lett. b), si suggerisce di aggiungere alla fine della lettera in esame l'inciso “ <i>ivi compresi quelli previsti all'articolo 2 bis, comma 1, lettera b)</i> ”.
b) concorre alla realizzazione di un equilibrato sviluppo economico e sociale dell'intero territorio regionale, garantendo ai cittadini pari opportunità di spostamento e di accesso ai servizi ed ai luoghi di lavoro;	<i>b) concorre alla realizzazione di un equilibrato sviluppo economico e sociale dell'intero territorio regionale, garantendo ai cittadini pari opportunità di spostamento e di accesso ai servizi ed ai luoghi di lavoro e di studio;</i>	
c) promuove un sistema di mobilità che, coerentemente con gli obiettivi di salvaguardia dell'ambiente e della qualità della vita e nell'ambito di uno sviluppo ecosostenibile, individua misure per la riduzione dei gas serra e dell'inquinamento acustico, nonché per la progressiva conversione del modello incentrato sul veicolo privato a motore;	<i>c) promuove un sistema di mobilità che, coerentemente con gli obiettivi di salvaguardia dell'ambiente e della qualità della vita e nell'ambito di uno sviluppo ecosostenibile, individua misure per la riduzione dei gas serra e dell'inquinamento acustico, nonché per la progressiva conversione del modello incentrato sul veicolo privato a motore;</i>	
c-bis) promuove lo sviluppo del trasporto locale anche attraverso l'incentivazione dell'associazionismo nel settore.	<i>d) promuove lo sviluppo del trasporto regionale e locale anche attraverso l'incentivazione dell'associazionismo tra i soggetti pubblici e privati;</i>	
	<i>e) accantona annualmente lo zero virgola cinque per cento del totale delle risorse disponibili di bilancio destinati ai servizi di trasporto pubblico regionale e locale per incentivare ed attuare azioni di promozione</i>	- Sarebbe opportuno chiarire il significato di <u>servizi di trasporto “sperimentali”</u> , aggiungendo l'espressione “ <u>connessi ai servizi minimi</u> ”. - Le previsioni relative all' <u>accantonamento di una</u>

	dei servizi medesimi, compresi quelli sperimentali. La Giunta regionale disciplina le modalità per la gestione delle somme accantonate;	determinata percentuale delle risorse di bilancio e alla disciplina, da parte della Giunta regionale, delle modalità per la gestione delle somme accantonate appaiono troppo puntuali per essere contenute in una norma programmatica. Si suggerisce, pertanto, di spostare le suddette previsioni all'art. 32, concernente la norma finanziaria (si rinvia alle osservazioni all'art. 32 per la riformulazione delle previsioni in oggetto), e di adottare la seguente formulazione per la lettera in esame : “e) accantona annualmente una quota di risorse per incentivare ed attuare azioni di promozione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, compresi quelli sperimentali connessi ai servizi minimi;”.
	f) accantona annualmente l'uno virgola cinque per cento del totale delle risorse disponibili di bilancio destinate ai servizi di trasporto pubblico regionale e locale, ai fini dell'erogazione di contributi ai comuni per l'applicazione di tariffe speciali, in favore di persone disabili, nonché di categorie socialmente deboli, per l'accesso ai mezzi del trasporto pubblico regionale e locale. La Giunta regionale disciplina le modalità per la gestione delle somme accantonate.	Si rinvia alle osservazioni alla lettera e) e si suggerisce di adottare la seguente formulazione per la lettera f): “f) accantona annualmente una quota di risorse ai fini dell'erogazione di contributi ai comuni per l'applicazione di tariffe speciali, in favore di persone disabili nonché di categorie socialmente deboli, per l'accesso ai mezzi del trasporto pubblico regionale e locale.”.
	Art. 2 bis	
	Definizione dei sistemi di trasporto	
	1. Ai fini della presente legge si intende:	
	a) per sistema di trasporto pubblico regionale e locale tradizionale quello effettuato con treni, autobus, natanti, tramvie, filovie, metropolitane, nonché sistemi a fune su sede fissa, scale mobili, ascensori e tappeti mobili che abbiano particolare rilevanza sulla mobilità urbana, con conseguente riduzione degli altri sistemi di mobilità;	
	b) per sistema di trasporto pubblico regionale e locale non tradizionale quello effettuato con car sharing, car pooling, bike sharing e simili.	Sarebbe opportuno chiarire il significato delle espressioni “car sharing, car pooling, bike sharing”. A tal fine, si potrebbe inserire, prima delle suddette espressioni, l'inciso “sistemi privati organizzati collettivi e non collettivi, quali”.
TITOLO I	TITOLO I	
Principi fondamentali e finalità	Principi fondamentali e finalità	

Capitolo II - Finalità	Capitolo II - Finalità	
Art. 3	Art. 3	
Finalità.	Finalità.	
1. La Regione disciplina il trasporto pubblico locale conferendo agli enti locali le funzioni che non richiedano l'esercizio unitario su base regionale e a tal fine:	<i>1. La Regione disciplina il trasporto pubblico regionale e locale, effettuato con qualunque sistema e con qualsiasi modalità di trasporto, come esercizio unitario su base regionale. A tal fine:</i>	L'espressione “ <i>effettuato con qualunque sistema e con qualsiasi modalità di trasporto</i> ” appare <u>troppo generica</u> . Sarebbe, pertanto, opportuno inserire dopo la suddetta espressione le parole “ <i>ai sensi della presente legge</i> ”.
a) promuove il miglioramento della mobilità urbana, da conseguire attraverso la valorizzazione e qualificazione del trasporto pubblico, nonché il contenimento del traffico privato mediante l'offerta di altri sistemi di trasporto di adeguata efficacia temporale o attraverso la costituzione di centri di servizio localizzati nelle aree di sosta;	<i>a) promuove il miglioramento della mobilità urbana, da conseguire attraverso la valorizzazione e la qualificazione del trasporto pubblico, nonché il contenimento del traffico privato mediante l'offerta di altri sistemi di trasporto di adeguata efficacia temporale, tradizionali e non tradizionali anche a chiamata;</i>	
b) garantisce il miglioramento dell'offerta della mobilità extraurbana, anche tramite l'integrazione fra le diverse modalità di trasporto compresi i servizi a chiamata, nonché quelli disciplinati dalla L. 15 gennaio 1992, n. 21 e quelli indicati all'art. 14, comma 4, del decreto legislativo;	<i>b) garantisce il miglioramento dell'offerta della mobilità extraurbana, anche tramite l'integrazione tra i diversi sistemi di trasporto, tradizionali e non tradizionali anche a chiamata;</i>	
c) promuove e sostiene il trasporto aereo ai fini dell'inserimento dell'Umbria nella rete dei collegamenti nazionali ed internazionali;	<i>c) individua modalità particolari di espletamento dei servizi di linea, che possono essere espletati dalle imprese che hanno i requisiti per esercitare autoservizi pubblici non di linea o servizi di trasporto di persone su strada;</i>	
d) promuove i collegamenti tra le sponde del Lago Trasimeno, garantendo adeguati collegamenti agli abitanti dell'isola Maggiore;	<i>d) promuove, per gli abitanti di isola Maggiore, gli adeguati collegamenti con le sponde del lago Trasimeno;</i>	
e) determina con il concorso degli enti locali il livello dei servizi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini;	<i>e) determina, con il concorso degli enti locali, il livello dei servizi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini;</i>	
f) persegue l'economicità, l'efficienza e l'efficacia nella gestione dei servizi, garantendone adeguati livelli di qualità e sicurezza;	<i>f) promuove l'economicità, l'efficienza e l'efficacia nella gestione dei servizi, garantendone adeguati livelli di qualità e sicurezza;</i>	
g) incentiva il riassetto organizzativo del trasporto pubblico locale, favorendo il superamento degli assetti monopolistici e l'introduzione di regole di concorrenzialità nell'affidamento dei servizi;	<i>g) regola l'esercizio del trasporto pubblico regionale e locale mediante contratti di servizio e criteri di trasparenza, di economicità ed efficienza al fine di assicurare una piena corrispondenza fra oneri e risorse disponibili al netto dei proventi tariffari;</i>	

h) favorisce ed incentiva la trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi in società per azioni;	<i>h) promuove ed incentiva l'integrazione tariffaria fra modi, tipi e vettori del trasporto pubblico regionale e locale;</i>	
i) regola l'esercizio del trasporto pubblico locale mediante contratti di servizio e criteri di trasparenza, di economicità ed efficienza al fine di assicurare una piena corrispondenza fra oneri e risorse disponibili al netto dei proventi tariffari;	<i>i) assicura il monitoraggio della mobilità regionale, garantendo l'accesso alle informazioni agli enti locali, alle aziende e agli utenti del trasporto pubblico nel rispetto della normativa vigente;</i>	
l) determina l'integrazione tariffaria fra modi, tipi e vettori del trasporto pubblico locale;	<i>l) coordina, attraverso specifici studi ed atti previsti dalla normativa vigente, le politiche di pianificazione del territorio con quelle dei trasporti;</i>	
m) assicura il monitoraggio della mobilità regionale, garantendo l'accesso alle informazioni agli enti locali, alle aziende e ai cittadini utenti del trasporto pubblico, con la salvaguardia dei diritti di riservatezza delle imprese e quelli stabiliti dalla L. 31 dicembre 1996, n. 675 ;	<i>m) coordina, attraverso l'Osservatorio della mobilità di cui all'articolo 33, coinvolgendo direttamente gli enti locali e le aziende del trasporto, i flussi di informazioni relativi alla gestione dell'offerta e della domanda;</i>	
n) coordina, attraverso specifici studi e atti di indirizzo, le politiche di pianificazione del territorio con quelle dei trasporti, anche in attuazione a quanto previsto dalla L.R. 21 ottobre 1997, n. 31 , artt. 2 e 3, e dalla L.R. 16 dicembre 1997, n. 46 .	<i>n) promuove e sostiene l'infomobilità e favorisce ogni forma di pubblicità finalizzata a rendere semplice ed immediato l'accesso ai sistemi di trasporto pubblico regionale e locale;</i>	Sarebbe opportuno <u>chiarire che cosa si intende</u> per “infomobilità”, sostituendo tale espressione con l'inciso “informazione per il sistema mobilità (infomobilità)”.
	<i>o) promuove ogni forma di lotta all'evasione del pagamento dei titoli di viaggio.</i>	
Art. 4	Art. 4	
Trasporto pubblico locale.	Trasporto pubblico <i>regionale e</i> locale.	
1. I servizi di trasporto pubblico locale, definiti dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo, sono effettuati:	1. I servizi di trasporto pubblico <i>regionale e</i> locale, definiti dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo, sono effettuati:	
a) per ferrovie;	IDEM	
b) per via aerea;	ABROGATA	
c) per via d'acqua;	IDEM	
d) su strada;	IDEM	
e) con altri sistemi su sede fissa.	IDEM	
Art. 5	Art.5	
Servizi ferroviari.	<i>Servizi ferroviari e di autotrasporto</i>	
1. La Regione esercita le funzioni e svolge i compiti di programmazione e amministrazione inerenti ai servizi ferroviari così come previsti dagli artt. 8 e 9 del decreto legislativo e dall'art. 105 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ,	<i>1. La Regione esercita le funzioni di programmazione e amministrazione inerenti i servizi ferroviari di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo e all'articolo 105 del decreto</i>	

promuovendo anche specifiche intese con gli enti locali, al fine di realizzare l'integrazione fra i servizi ferro-gomma. L'accordo di programma sancisce la proprietà pubblica delle infrastrutture.	<i>legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e sue successive modificazioni ed integrazioni.</i>	
2. La Giunta regionale, al fine di assicurare la gestione unitaria dei servizi ferroviari, può promuovere, ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto regionale, la costituzione di una società a compartecipazione pubblico-privata.	<i>2. La Giunta regionale può promuovere la costituzione di società, anche a carattere temporaneo, tra i diversi soggetti pubblici e privati, al fine di assicurare la gestione unitaria dei servizi di trasporto e in particolare quelli ferroviari e su gomma.</i>	Si suggerisce di eliminare l'espressione “anche a carattere temporaneo”, in quanto appare una specificazione non necessaria.
2-bis. La Giunta regionale trascorso il periodo transitorio previsto dall'articolo 18, comma 3-bis del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive modificazioni e integrazioni, affida la gestione dei servizi ferroviari attraverso procedure concorsuali, sulla base dei contratti di servizio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo stesso.	<i>3. La Giunta regionale affida la gestione dei servizi, regolando il rapporto con contratti di servizio ai sensi della normativa vigente.</i>	
3. La società di gestione di cui al comma 2, in conformità alla normativa vigente, è tenuta a separare sul piano della contabilità le attività relative all'esercizio dei servizi di trasporto da quelle della gestione dell'infrastruttura ferroviaria.	<i>4. I servizi su gomma interferenti con quelli ferroviari non sono consentiti. Sono considerati interferenti quelli che hanno orari simili di partenza e di arrivo e seguono prevalentemente lo stesso percorso. Qualora l'utenza media servita in via ordinaria, monitorata per un periodo significativo, risulti inferiore ai venti passeggeri, il servizio con autobus può essere preferito rispetto al treno.</i>	La norma contenuta nel secondo periodo <u>non risulta di chiara applicazione</u> (in particolare non è chiaro da quali soggetti “può essere preferito” il servizio con autobus). Si suggerisce, pertanto, la seguente riformulazione: “Qualora l'utenza media servita in via ordinaria dal servizio ferroviario, monitorata per un periodo significativo, risulti inferiore ai venti passeggeri, può essere consentito il servizio con autobus in sostituzione al treno.”
4. I servizi interferenti con quelli ferroviari, di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 771 del 1955 , non sono consentiti. La Giunta regionale, fatte salve, fino al raggiungimento degli obiettivi del piano regionale dei trasporti, le autorizzazioni in essere al 31 dicembre 1997, rilascia, a carattere provvisorio ed in via del tutto eccezionale, specifiche e singole autorizzazioni.	<i>5. L'applicazione del comma 4 e le relative procedure di valutazione e monitoraggio sono disciplinate nell'atto di indirizzo di cui all'articolo 21, comma 1.</i>	
4-bis. I servizi interferenti con quelli ferroviari di cui al comma 4 sono quelli che presentano analogia nella tipologia di trasporto relativamente agli orari di partenza ai percorsi e alle fermate, fatto salvo l'obiettivo del riequilibrio intermodale a favore del ferro.		
	<i>Art. 5 bis</i>	
	<i>Gestione dei servizi ferroviari</i>	
	<i>1. Il gestore dei servizi ferroviari di cui all'articolo 8 del</i>	

	<i>decreto legislativo può gestire i servizi di trasporto e l'infrastruttura ed è tenuto a separare, sul piano della contabilità</i>	
	<i>a) le attività relative all'esercizio dei servizi di trasporto da quelle della gestione dell'infrastruttura ferroviaria;</i>	
	<i>b) la gestione dei servizi ferroviari da quella dei servizi su gomma</i>	
Art. 6	Art. 6	
Servizi aerei.	Servizi aerei.	
Abrogato	IDEM	
Art. 7	Art.7	
Definizione dei servizi di trasporto pubblico locale.	<i>Definizione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale su gomma e su ferro</i>	
1. I servizi di trasporto pubblico locale su gomma si distinguono in :	<i>1. I servizi di trasporto pubblico regionale e locale su gomma sono classificati:</i>	Dopo la parola “ <i>classificati</i> ”, si suggerisce di inserire la parola “ <i>in</i> ”.
a) urbani;	<i>a) urbani;</i>	
b) extraurbani;	<i>b) extraurbani;</i>	
c) regionali;	<i>c) interregionali.</i>	
d) interregionali.		
2. Sono servizi urbani quelli svolti nell'ambito urbano del comune e quelli che collegano in modo diretto il centro urbano del comune con lo scalo ferroviario o con l'aeroporto, anche se situati nei comuni limitrofi, o con altre origini e destinazioni situate nell'ambito del territorio comunale.	<i>2. Sono servizi urbani di cui al comma 1, lettera a), quelli:</i>	Sarebbe opportuno precisare che cosa si intende per “ <i>centri abitati</i> ” aggiungendo, dopo il comma 2, un ulteriore comma con la seguente formulazione: “ <i>Ai sensi del presente articolo, per “centro abitato” si intende quello definito dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada)</i> ”.
	<i>a) svolti nell'ambito dei centri abitati senza soluzione di continuità abitativa e con frequenti fermate;</i>	
	<i>b) che collegano più centri abitati, collocati all'interno dello stesso comune, con brevi percorsi e frequenti fermate;</i>	
	<i>c) che collegano in modo diretto i centri abitati del comune con lo scalo ferroviario o con l'aeroporto, anche se situati nei comuni limitrofi, o con altre origini e destinazioni situate nell'ambito del territorio comunale.</i>	Appare opportuno specificare che “ <i>l'aeroporto</i> ” è quello “ <i>regionale</i> ”.
3. Sono servizi extraurbani quelli che collegano in modo	<i>3. Sono servizi extraurbani di cui al comma 1, lettera b)</i>	Appare opportuno specificare che “ <i>l'aeroporto</i> ” è quello

continuativo due o più comuni, ovvero i comuni con il capoluogo di provincia.	<i>quelli che collegano il territorio delle due province e in modo continuativo il territorio di due o più comuni o i comuni con il capoluogo di provincia, con lo scalo ferroviario e con l'aeroporto.</i>	“regionale”.
4. Sono servizi di linea regionali quelli che collegano il territorio delle due province.	<i>4. Sono servizi di linea interregionali di cui al comma 1, lettera c) quelli che collegano il territorio della Regione con quello di una regione limitrofa.</i>	
5. Sono servizi di linea interregionali quelli che collegano il territorio della Regione Umbria con quello di una o più regioni limitrofe.	<i>5. I collegamenti presso gli scali ferroviari e gli aeroporti sono garantiti nei limiti degli orari dei servizi stessi.</i>	
	<i>6. I servizi di trasporto pubblico regionale e locale su ferro sono classificati metropolitani quando uniscono le stazioni ubicate nello stesso comune e possono unire le stazioni del comune limitrofo.</i>	Si suggerisce di inserire la parola “ <i>altresi</i> ” dopo le parole “ <i>e possono unire</i> ”, al fine di chiarire che i servizi di trasporto su ferro continuano ad essere classificati metropolitani anche se uniscono le stazioni del comune limitrofo.
	<i>7. I servizi di trasporto pubblico su ferro sono classificati regionali quando uniscono le città della Regione tra loro e le città medesime con Firenze, Roma e Ancona.</i>	
TITOLO II	TITOLO II	
Ambiti e strumenti di programmazione	Ambiti e strumenti di programmazione	
Capitolo I - Ambiti di programmazione	Capitolo I - Ambiti di programmazione	
Art. 8	Art. 8	
Ambito di traffico regionale e interregionale.	Ambito di traffico regionale e interregionale. <i>Ambiti di traffico</i>	
1. Per ambito di traffico regionale si intende l'unità territoriale entro la quale si attuano i servizi di trasporto che collegano il territorio delle province. Per ambito di traffico interregionale s'intende l'insieme dei servizi che collegano la Regione Umbria con le regioni limitrofe.	<i>1. Per ambito di traffico si intende l'intero territorio regionale, che coincide con il bacino unico regionale, nel quale si svolgono i servizi di trasporto che collegano i centri abitati della Regione.</i>	
2. Nell'ambito di traffico regionale, di cui al comma 1 viene definita unitariamente la rete integrata dei servizi ferroviari.	<i>2. Nell'ambito di traffico di cui al comma 1 viene definita unitariamente la rete integrata dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale effettuati con qualsiasi modalità e con qualsiasi mezzo.</i>	L'espressione “ <i>effettuati con qualsiasi modalità e con qualsiasi mezzo</i> ” appare <u>troppo generica</u> . Sarebbe, pertanto, opportuno inserire dopo la suddetta espressione le parole “ <i>ai sensi della presente legge</i> ”.
	<i>3. Per ambito di traffico interregionale si intende l'intero territorio regionale e quello delle regioni limitrofe nel quale si svolgono i servizi che collegano le stesse con i centri abitati della Regione.</i>	
Art. 9	Art. 9	

Ambito di traffico provinciale.	Ambito di traffico provinciale.	
1. Per ambito di traffico provinciale si intende l'unità territoriale entro la quale si attuano i servizi extraurbani e si promuove un sistema di trasporto pubblico integrato e coordinato in rapporto ai fabbisogni di mobilità con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche, sociali e turistiche.	ABROGATO	
2. Gli ambiti di traffico, ai fini della programmazione e dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi sono quelli individuati dall'articolo 7 della legge regionale 17 agosto 1979, n. 44 .		
[Abrogato].		
Art. 10	Art. 10	
Ambito di traffico comunale.	Ambito di traffico comunale.	
1. L'ambito di traffico comunale è costituito dall'unità territoriale entro la quale si attua il servizio di trasporto urbano di cui all'articolo 7, comma 2.	ABROGATO	
2. [Abrogato].		
TITOLO II	TITOLO II	
Ambiti e strumenti di programmazione	Ambiti e strumenti di programmazione	
Capitolo II - Strumenti di programmazione	Capitolo II - Strumenti di programmazione	
Art. 11	Art. 11	
Piano regionale dei trasporti.	Piano regionale dei trasporti.	
1. La Regione adotta il piano regionale dei trasporti, anche al fine di realizzare l'integrazione fra i sistemi di trasporto su sede fissa compreso quello ferroviario, su gomma, aerei e lacuali, nonché delle relative infrastrutture. Tale piano, nel rispetto delle esigenze di organizzazione del territorio e della mobilità, configura un sistema coordinato dei trasporti, in conformità ai principi e alle scelte del Piano urbanistico territoriale, degli atti di programmazione della Regione e della L.R. 16 dicembre 1997, n. 46 .	<i>1. La Regione approva il Piano regionale dei trasporti, anche al fine di realizzare l'integrazione fra i sistemi di trasporto su sede fissa sia ferroviari che non ferroviari, su gomma, aerei e lacuali, nonché quelli definiti all'articolo 2 bis, comma 1, lettera b), tenendo anche conto delle relative infrastrutture. Tale Piano, nel rispetto delle esigenze di organizzazione del territorio e della mobilità, configura un sistema coordinato dei trasporti, in conformità ai principi e alle scelte del piano urbanistico strategico territoriale, degli atti di programmazione della Regione e della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 46 (Norme per la riqualificazione della rete di trasporto e viaria nel territorio regionale e procedure per l'attuazione dei relativi interventi) e sue successive modificazioni ed integrazioni.</i>	Si rileva che dall'elenco dei sistemi di trasporto, fra i quali il Piano regionale dei trasporti realizza l'integrazione, rimangono fuori <u>scale mobili, ascensori e tappeti mobili</u> , menzionati all'art. 2 bis, co. 1, lett. a). Si suggerisce, pertanto, di citare anche l'art. 2 bis, co. 1, lett. a), adottando la seguente formulazione: “ <i>sistemi di trasporto su sede fissa sia ferroviari sia non ferroviari, su gomma e lacuali di cui all'articolo 2 bis, comma 1, lettera a) e quelli definiti all'articolo 2 bis, comma 1, lettera b), nonché quelli aerei</i> ”.
2. Il Piano, in particolare:	IDEM	

a) individua le azioni politico amministrative della Regione nel settore dei trasporti e della viabilità per adeguare il livello del sistema delle infrastrutture agli standard europei;	IDEM	
b) individua le infrastrutture necessarie allo svolgimento della mobilità regionale e dei servizi di trasporto;	IDEM	
c) contiene gli indirizzi generali per la pianificazione del trasporto pubblico regionale e locale, nonché gli obiettivi e le linee per l'attuazione di una rete di servizi regionale integrata con quella nazionale e interregionale;	IDEM	
d) individua le misure atte a sviluppare i servizi ferroviari regionali e su sede fissa, anche al fine di decongestionare il traffico, ridurre i tempi di percorrenza e l'impatto ambientale;	IDEM	
e) stabilisce gli indirizzi per l'elaborazione e il coordinamento dei piani di bacino di cui all'articolo 12, dei piani urbani della mobilità di cui all'articolo 13 e dei programmi triennali di cui all'articolo 15;	<i>e) stabilisce gli indirizzi per l'elaborazione e il coordinamento del Piano di bacino di cui all'articolo 12 e dei piani e programmi di cui all'articolo 13;</i>	
e-bis) stabilisce i criteri per l'individuazione dei servizi minimi di cui all'articolo 16 del D.Lgs. n. 422/1997;	e-bis) stabilisce i criteri per l'individuazione dei servizi minimi di cui all'articolo 21 ;	Dopo la parola “ <i>criteri</i> ” potrebbe essere opportuno inserire la parola “ general ” (ved. osservazione all'art. 21, co. 1).
f) stabilisce i criteri per l'individuazione da parte degli enti locali di interventi destinati alle persone a ridotta capacità motoria;	IDEM	
g) individua le linee fondamentali dell'organizzazione del sistema regionale del trasporto merci e della logistica;	IDEM	
h) stabilisce i criteri per l'individuazione delle aree a domanda debole;	<i>h) stabilisce i criteri per l'individuazione dei territori a domanda debole, dei territori montani e degli spazi rurali, definendo anche i sistemi di trasporto in relazione alla domanda di mobilità;</i>	
i) individua i criteri per la determinazione delle tariffe;	IDEM	
l) individua i criteri per la valutazione degli elementi esterni del costo delle varie modalità del trasporto pubblico locale in attuazione all'art. 16, comma 2, lettera b) del decreto legislativo;	IDEM	
m) individua le linee fondamentali per lo sviluppo del trasporto aereo;	IDEM	
n) definisce i criteri per l'individuazione e la programmazione delle linee per la rete ciclopedonale nel	IDEM	

territorio regionale;		
	<i>n bis) individua ulteriori comuni oltre a quelli previsti dall'articolo 36 del d.lgs. 285/1992 che devono approvare i Piani urbani del traffico;</i>	- Occorre specificare a quale comma dell'art. 36 del d.lgs. 285/1992 si fa riferimento. L'art. 36, infatti, al comma 1 prevede che i comuni con popolazione superiore ai trentamila abitanti hanno l'obbligo di adottare il piano urbano del traffico e al comma 2 estende tale obbligo ai <u>comuni con popolazione inferiore a trentamila abitanti</u> interessati da rilevanti problematiche derivanti dalla congestione della circolazione stradale ed indicati in un elenco predisposto dalla regione e pubblicato, a cura del Ministero dei trasporti, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. - Si suggerisce di citare il d.lgs. 285/1992 per esteso, indicando anche il titolo dello stesso: “<i>decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada)</i>” (salvo che venga accolta l'osservazione all'art. 7, nella quale si inserisce la citazione del codice della strada).
o) definisce i parametri attraverso i quali ripartire le risorse finanziarie relativamente ai servizi di trasporto pubblico locale;	<i>o) definisce i parametri attraverso i quali ripartire le risorse finanziarie disponibili per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale;</i>	
o-bis) individua le misure per favorire, all'interno degli enti locali, la crescita professionale e lo sviluppo degli strumenti gestionali, relativamente al processo di programmazione e regolamentazione dei servizi, ed il progressivo miglioramento dell'efficacia dello stesso sui risultati della gestione.	o-bis) individua le misure per favorire, all'interno degli enti locali, la crescita professionale la crescita professione delle strutture regionali e degli enti locali e lo sviluppo degli strumenti gestionali, relativamente al processo di programmazione e regolamentazione dei servizi, ed il progressivo miglioramento dell'efficacia dello stesso sui risultati della gestione.	- Si suggerisce di riformulare l'inciso iniziale nel modo seguente: “<i>individua le misure per favorire, all'interno delle strutture regionali e degli enti locali, la crescita professionale e lo sviluppo degli strumenti gestionali ...</i>”. Posto, infatti, che la modifica proposta dal DDL è volta ad ampliare la previsione in oggetto anche alle strutture regionali, si suggerisce comunque di mantenere una formulazione analoga a quella adottata dal testo attualmente vigente, in quanto le misure sono volte a favorire la crescita professionale non tanto delle strutture regionali e degli enti locali, ma quanto piuttosto all'interno delle strutture regionali e degli enti locali stessi. - Si suggerisce di <u>aggiungere il riferimento alle “strutture regionali”</u> anche all'art. 17, comma 2, lettera c), che cita proprio la lettera in esame ma fa riferimento soltanto agli enti locali concedenti.
3. La Giunta regionale promuove, anche d'intesa con gli Enti locali, studi, ricerche e progetti per favorire il conseguimento		

degli obiettivi contenuti nel piano regionale dei trasporti.	IDEM	
4. Il piano regionale ha validità decennale e può essere aggiornato periodicamente.	4. Il Piano regionale dei trasporti è efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, ha validità di dieci anni e può essere aggiornato con le stesse modalità di cui al presente articolo.	- Con riferimento alla previsione in base alla quale il Piano può essere aggiornato “con le stesse modalità di cui al presente articolo”, si rileva che l'articolo in esame non indica le modalità per l'approvazione del Piano. Le modalità per l'approvazione del Piano sono indicate all'art. 17, co. 1, lettera a) e co. 3, in base al quale il Consiglio regionale “approva il Piano regionale dei trasporti ed i relativi aggiornamenti in armonia con le previsioni dei piani e della programmazione regionale e tenendo conto della programmazione degli enti locali”. Si suggerisce, pertanto, di sostituire l'espressione “di cui al presente articolo” con le parole “previste per l'approvazione”. - Il comma in esame prevede che il Piano ha validità di dieci anni e può essere aggiornato, ma non specifica che resta valido fino all'approvazione del Piano successivo. Si suggerisce, pertanto, di aggiungere, alla fine del comma, il seguente periodo: “Il Piano regionale dei trasporti resta valido fino all'approvazione del Piano successivo”.
Art. 12	Art. 12	
Piani di bacino.	Piano di bacino	
1. I piani per l'organizzazione dei servizi di trasporto pubblico negli ambiti di cui all'art. 9, sono predisposti e approvati dalle Province, in conformità agli indirizzi contenuti nel piano regionale dei trasporti di cui all'art. 11 e hanno validità per sei anni e possono essere sottoposti ad aggiornamenti annuali.	1. Il Piano di bacino è lo strumento per la programmazione, la pianificazione e l'organizzazione dei servizi di trasporto pubblico, predisposto in collaborazione tra Regione, province e associazione nazionale comuni italiani (ANCI), con le modalità stabilite dalla Giunta regionale. Il Piano di bacino è elaborato in conformità agli indirizzi contenuti nel Piano regionale dei trasporti di cui all'articolo 11 al fine di garantire il coordinamento tra i servizi erogati.	Si suggerisce la seguente riformulazione: “Il Piano di bacino è lo strumento per la programmazione, la pianificazione e l'organizzazione dei servizi di trasporto pubblico, il cui schema è predisposto in collaborazione tra Regione, province e associazione nazionale comuni italiani (ANCI), con le modalità di confronto stabilite preventivamente con atto della Giunta regionale”.
2. Tali piani in particolare:	2. Il Piano di bacino è approvato dalla Regione e dalle province mediante accordo di programma. In caso di mancato accordo da parte delle province il Piano è approvato dalla Regione.	Si suggerisce la seguente riformulazione: “Il Piano di bacino è approvato mediante accordo di programma ed è sottoscritto dalla Regione e dalle province. In caso di mancato accordo, il Piano è approvato dalla Regione”.
a) determinano l'integrazione tra i diversi modi di trasporto, privilegiando quelli a minor impatto ambientale, per migliorare l'organizzazione qualitativa e quantitativa	3. Il Piano di bacino ha validità sei anni e può essere aggiornato, con le stesse modalità di cui ai commi 1 e 2.	Il comma in esame prevede che il Piano ha validità di sei anni e può essere aggiornato, ma non specifica che resta valido fino all'approvazione del Piano successivo.

dell'offerta di servizi ed incentivare l'uso del mezzo di trasporto collettivo;		Si suggerisce, pertanto, di aggiungere, alla fine del comma, il seguente periodo: “ <i>Il Piano di bacino resta valido fino all'approvazione del Piano successivo</i> ”.
b) individuano la rete dei servizi di cui al comma 3, art. 7;	<i>4. Il Piano in particolare:</i>	
c) individuano le aree a domanda debole, con il conseguente adeguamento dell'offerta dei servizi di trasporto e indicano le modalità per l'effettuazione degli stessi in conformità all'art. 14, commi 4 e 5 del decreto legislativo;	<i>a) determina l'integrazione tra le diverse modalità di trasporto, privilegiando quelle a minor impatto ambientale, con particolare riferimento ai sistemi di trasporto su sede fissa sia ferroviari che non ferroviari, privilegiando la trazione elettrica, per migliorare l'organizzazione qualitativa e quantitativa dell'offerta di servizi e incentivare l'uso del mezzo di trasporto collettivo;</i>	
d) individuano gli interventi sulle infrastrutture per adeguarle alle esigenze del trasporto pubblico locale;	<i>b) determina i fabbisogni di mobilità delle persone con particolare riguardo alle esigenze lavorative e scolastiche;</i>	La parola “ <i>determina</i> ” non appare appropriata e si suggerisce, pertanto, di sostituirla con la parola “ <i>individua</i> ”.
e) definiscono, in ottemperanza al regolamento C.E.E. n. 1191 del 1969, modificato dal regolamento n. 1893 del 1991, le modalità di servizio che, assicurando, in condizione analoghe, la fornitura di servizi sufficienti, comportano il minimo costo per la collettività, tenuto conto anche dei costi esterni di cui all'art. 16, comma 2, lettera b) del decreto legislativo;	<i>c) individua i servizi di cui all'articolo 7, identificando esattamente quelli minimi e quelli da svolgere sui territori montani;</i>	Cfr. osservazione alla lettera d).
f) [individuano i servizi contenuti nelle unità di rete di cui all'art. 14 per l'espletamento delle singole procedure concorsuali finalizzate all'affidamento dei servizi];	<i>d) individua le aree a domanda debole, con il conseguente adeguamento dell'offerta dei servizi di trasporto e indica le modalità per l'effettuazione degli stessi anche in conformità all'articolo 14, commi 4 e 5 del decreto legislativo;</i>	La previsione in esame fa riferimento soltanto alle “ <u>aree a domanda debole</u> ”, mentre all’art. 11, co. 2, lett. h) il DDL ha aggiunto anche il riferimento ai <u>territori montani</u> e agli <u>spazi rurali</u> . L’art. 11, pertanto, prevede che il Piano regionale dei trasporti “ <i>stabilisce i criteri per l'individuazione dei territori a domanda debole, dei territori montani e degli spazi rurali</i> ”, mentre l’art. 12, al co. 4, lett. d), prevede che il Piano di bacino “ <i>individua le aree a domanda debole</i> ” senza far riferimento all’individuazione dei territori montani e degli spazi rurali. L’art. 12, alla lettera c) del comma 4 prevede, invece, che il Piano di bacino identifica i servizi da svolgere sui territori montani. Si suggerisce, pertanto, di <u>eliminare alla lettera c) il riferimento ai servizi da svolgere sui territori montani e di aggiungere alla lettera d) il riferimento ai territori montani e agli spazi rurali</u> , adottando la seguente formulazione: “ <i>individua i territori a domanda debole, i territori montani e gli spazi rurali...</i> ”.

		La formulazione suggerita risulta omogenea anche con quella dell'art. 19, co. 2, lett. d), in base al quale il comune “predispone i servizi da svolgere sui territori a domanda debole, sui territori montani e sugli spazi rurali...”.
g) individuano interventi specifici per la mobilità delle persone a ridotta capacità motoria in ottemperanza all'art. 26 della L. 5 febbraio 1992, n. 104 ;	<i>e) stabilisce il programma dei servizi di cui all'articolo 7;</i>	
g-bis) individuano gli eventuali servizi aggiuntivi a quelli minimi di cui all'articolo 16, comma 3 del D.Lgs. n. 422/1997 .	<i>f) individua gli interventi sulle infrastrutture per adeguarle alle esigenze del trasporto pubblico regionale e locale;</i>	
3. La Provincia approva i piani di bacino previe conferenze partecipative, secondo quanto stabilito dall'art. 7 della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34 .	<i>g) definisce, in ottemperanza al regolamento CE 23 ottobre 2007 n. 1370/2007 (Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70), le modalità di servizio che, assicurando la fornitura di servizi sufficienti, in condizioni analoghe, comportano il minimo costo per la collettività, tenuto conto anche dei costi esterni quali, la congestione del traffico e l'inquinamento acustico ed atmosferico;</i>	Si rileva il Regolamento CE 1370/2007 citato non contiene la previsione in oggetto, che era invece contenuta all'art. 3 del Regolamento (CEE) 1191/69, citato nel testo attualmente vigente dell'art. 12 (alla lettera e). Il reg. (CEE) 1191/69 è stato abrogato dal Reg. CE 1370/2007, che però non ha riprodotto la disposizione in esame. Tale disposizione risulta invece ancora contenuta all'art. 16, co. 2, lett. b) del decreto legislativo. Si suggerisce, pertanto, di sostituire l'inciso “ <i>in ottemperanza al regolamento CE 23 ottobre 2007 n. 1370/2007 (Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70)</i> ” con l'espressione “ <i>ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera b) del decreto legislativo</i> ”.
4. La Provincia definisce i piani di bacino e la rete dei servizi che collegano due o più bacini tenuto conto dei pareri espressi in sede di conferenza partecipativa.	<i>h) individua interventi specifici per la mobilità delle persone a ridotta capacità motoria in ottemperanza all'articolo 26 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);</i>	
5. Alla conferenza è invitata la Regione.	<i>i) individua gli eventuali servizi aggiuntivi a quelli minimi di cui all'articolo 21;</i>	
5-bis. Ai fini della programmazione di servizi di trasporto pubblico locale, le province possono promuovere, fra i comuni tenuti alla redazione dei piani urbani del traffico, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 , e quelli ad essi limitrofi, anche se appartenenti a territori provinciali diversi, specifiche intese, nel rispetto delle procedure di cui	<i>l) assicura l'integrazione fra i sistemi di trasporto garantendo, in particolare, servizi di adduzione a quelli ferroviari e a tutti gli altri su sede fissa;</i>	

all'articolo 7 della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34 .		
	<i>m) individua ed elimina i servizi su gomma interferenti con quelli su sede fissa;</i>	
	<i>n) individua i servizi che possono essere eserciti con modalità più flessibili e con mezzi meno ingombranti ed inquinanti, nonché più economici, in relazione alla domanda di mobilità da soddisfare.</i>	
	<i>5. I servizi aggiuntivi di cui al comma 4, lettera i) non sono finanziati con il fondo regionale trasporti.</i>	
Art. 13	Art. 13	
Piani urbani della mobilità.	<i>Pianificazione e programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale nei comuni</i>	
1. I comuni di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , adottano i piani urbani della mobilità, che integrano i piani urbani del traffico ed individuano gli interventi per favorire il trasporto pubblico locale.	<i>1. I comuni, in attuazione della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999), approvano i piani urbani della mobilità che integrano i piani urbani del traffico di cui all'articolo 36 del d.lgs. 285/1992 e dell'articolo 11, comma 2, lettera n bis) 11 ed individuano gli interventi per favorire il trasporto pubblico locale.</i>	Si suggerisce di riformulare l'inciso “ dell'articolo 11, comma 2, lettera n bis) 11 ” nel modo seguente: “ all'articolo 11, comma 2, lettera n bis) della presente legge ” (data la vicinanza tra riferimenti esterni e interni che potrebbe creare confusione).
1-bis. I piani di cui al comma 1 sono redatti anche in conformità agli indirizzi contenuti nel piano generale dei trasporti e nel piano regionale dei trasporti di cui all'articolo 11.	<i>2. Il Piano urbano della mobilità è approvato dal comune previa conferenza dei servizi, che verifica la congruenza del medesimo, rispetto al Piano di bacino.</i> <i>Alla conferenza partecipa la Regione e le province, anche al fine di garantire il coordinamento e l'intermodalità tra i diversi sistemi di trasporto.</i>	Con riferimento alla conferenza di servizi, potrebbe essere opportuno prevedere anche la partecipazione dei <u>comuni limitrofi</u> . Sostituire la parola “partecipa” con “partecipano”.
2. Tali piani in particolare:	<i>3. I piani urbani della mobilità in particolare:</i>	
a) contengono la rete dei servizi compresi nell'ambito di traffico comunale ed eventualmente i servizi individuati all'art. 10, comma 2;	<i>a) individuano le aree a domanda debole, con il conseguente adeguamento dell'offerta dei servizi di trasporto, nonché le modalità per l'effettuazione dei servizi anche in conformità all'articolo 14, commi 4 e 5 del decreto legislativo;</i>	La previsione in esame fa riferimento soltanto alle “ <u>aree a domanda debole</u> ”, mentre all’art. 11, co. 2, lett. h) il DDL ha aggiunto anche il riferimento ai <u>territori montani</u> e agli <u>spazi rurali</u> (ved. osservazione all’art. 12, co. 4, lett. d).
b) individuano le aree a domanda debole, con il conseguente adeguamento dell'offerta dei servizi di trasporto, nonché le modalità per l'effettuazione dei servizi anche in conformità all'art. 14, commi 4 e 5 del decreto legislativo;	<i>b) individuano gli interventi sulle infrastrutture e sui sistemi di controllo del traffico per adeguarli alle esigenze del trasporto pubblico locale;</i>	
c) individuano gli interventi sulle infrastrutture e sui sistemi di controllo del traffico per adeguarli alle esigenze del	<i>c) individuano, in ottemperanza al regolamento CE 1370/2007, le modalità di servizio che, assicurando la</i>	Cfr. osservazione all’art. 12, co. 4, lett. g).

trasporto pubblico locale;	<i>fornitura di servizi sufficienti, in condizioni analoghe, comportino il minimo costo per la collettività, tenuto conto anche dei costi esterni, quali la congestione del traffico e l'inquinamento acustico ed atmosferico;</i>	
d) individuano, in ottemperanza al regolamento C.E.E. n. 1191 del 1969, modificato dal regolamento n. 1893 del 1991, le modalità di servizio che, assicurando in condizioni analoghe la fornitura di servizi sufficienti comportano il minimo costo per la collettività, tenuto conto anche dei costi esterni di cui all'art. 16, comma 2, lettera b) del decreto legislativo;	<i>d) individuano interventi specifici per la mobilità delle persone a ridotta capacità motoria e sensoriale, in ottemperanza all'articolo 26 della L. 104/1992;</i>	
e) [Abrogato];	<i>e) individuano gli eventuali servizi aggiuntivi a quelli minimi di cui all'articolo 21, con oneri a carico dei bilanci comunali;</i>	
f) individuano interventi specifici per la mobilità delle persone a ridotta capacità motoria;	<i>f) contengono la rete dei servizi compresi nell'ambito di traffico di cui all'articolo 8, comma 2 ricadenti all'interno del territorio comunale ed i relativi programmi dei servizi.</i>	
f-bis) individuano gli eventuali servizi aggiuntivi a quelli minimi di cui all'articolo 16, comma 3 del D.Lgs. n. 422/1997, con oneri a carico dei bilanci comunali.	<i>4. La Regione e le province promuovono specifiche intese fra i comuni che approvano il Piano urbano del traffico al fine di una programmazione integrata dei servizi di trasporto pubblico locale.</i>	
	<i>5. Il Piano urbano del traffico e il Piano urbano della mobilità sono redatti in conformità agli indirizzi contenuti nel Piano regionale dei trasporti di cui all'articolo 11 e devono essere coerenti con il Piano di bacino di cui all'articolo 12.</i>	
	<i>6. La Regione finanzia i servizi minimi inseriti nel Piano urbano del traffico e nel Piano urbano della mobilità coerenti con il Piano di bacino.</i>	
	<i>7. I comuni con popolazione superiore a 12.000 abitanti predispongono il programma dei servizi minimi urbani che rientrano nel fondo regionale dei trasporti, nei limiti delle disponibilità del medesimo. La Regione finanzia i servizi minimi indicati nel programma stesso che risultano coerenti con il Piano di bacino.</i>	
	<i>8. Per i comuni al di sotto della soglia di 12.000 abitanti, i servizi minimi sono garantiti dai servizi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) o da quelli definiti all'articolo 2 bis, comma 1, lettera b).</i>	Si suggerisce di sostituire l'espressione "al di sotto della soglia di" con l'espressione "con popolazione inferiore a", anche per uniformità di linguaggio con il comma 7.

	<i>9. La popolazione è determinata in base ai dati ISTAT ufficiali più recenti.</i>	Appare opportuno sostituire la parola “ <i>ufficiali</i> ” con la parola “ <i>pubblicati</i> ”, in quanto i <u>dati ISTAT</u> , una volta pubblicati, <u>sono sempre ufficiali</u>
	<i>10. I piani e i programmi di cui al presente articolo devono inoltre:</i>	
	<i>a) assicurare l'integrazione fra le reti di trasporto garantendo, in particolare servizi di adduzione a quelli ferroviari e a tutti gli altri su sede fissa;</i>	
	<i>b) individuare ed eliminare i servizi su gomma, interferenti con quelli su sede fissa;</i>	
	<i>c) determinare i fabbisogni di mobilità delle persone con particolare riguardo alle esigenze lavorative e scolastiche;</i>	
	<i>d) individuare i servizi che possono essere eserciti con modalità più flessibili e con mezzi meno ingombranti ed inquinanti, nonché più economici, in relazione alla domanda di mobilità da soddisfare.</i>	
Art. 14	Art. 14	
Unità di rete.	Unità di rete.	
Abrogato		
Art. 15	Art. 15	
Programmi triennali.	Programmi triennali.	
1. Gli enti locali concedenti, per i servizi di competenza, sentite le organizzazioni sindacali confederali, le associazioni delle imprese di trasporto e dei consumatori, approvano i programmi triennali di cui all'articolo 14, comma 3 del D.Lgs. n. 422/1997, sulla base dell'atto di indirizzo di cui all'articolo 21, tenendo conto:	ABROGATO	
a) degli atti di programmazione della Regione;		
b) del miglioramento del livello medio regionale dei servizi storici;		
c) degli standard di qualità e quantità coerenti con gli obiettivi economici ed ambientali della mobilità sostenibile;		
d) dell'ammontare complessivo delle risorse regionali attribuibili a compensazione degli obblighi di servizio pubblico, con qualsiasi modalità il servizio stesso sia effettuato;		
e) delle integrazioni funzionali, tariffarie ed organizzative		

della mobilità;		
f) della promozione di soluzioni a minore impatto ambientale, in particolare per le aree urbane;		
g) dei parametri territoriali e di popolazione.		
2. La Regione si assume l'onere finanziario dei servizi individuati nell'atto di indirizzo di cui all'articolo 21 e garantisce agli enti concedenti l'erogazione delle risorse nei modi e nei tempi previsti dal contratto stesso. Eventuali servizi aggiuntivi sono a carico dei bilanci degli enti locali.		
3. La Provincia, per i servizi di competenza, approva i programmi triennali previa conferenza partecipativa convocata in conformità all'articolo 7 della legge regionale n. 34/1998 .		
Art. 16	Art. 16	
Investimenti.	Investimenti.	
1. La Giunta regionale predispone la programmazione degli investimenti raccordandola con quella dello Stato e degli Enti locali mediante la sottoscrizione di appositi accordi di programma.	1. La Giunta regionale, relativamente ai mezzi di trasporto, approva specifici atti <u>relativi a</u>:	- Si suggerisce di sostituire le parole “ <i>relativi a</i> ” con le parole “ <i>finalizzati ad individuare</i> ”. - Dopo le lettere, sostituire i puntini con le parentesi.
2. Per l'individuazione delle infrastrutture e dei mezzi di trasporto incluso il materiale rotabile ferroviario, nonché dell'ammontare delle risorse necessarie, delle fonti di finanziamento, degli accordi di programma fra i soggetti interessati e i rispettivi tempi di realizzazione, si applicano le norme di cui all'art. 15 del decreto legislativo.	a. i mezzi per il trasporto su gomma o su ferro <u>anche non convenzionali</u> finalizzati ad assicurare la completa mobilità dei cittadini, compresi quelli a ridotta capacità motoria e sensoriale;	Sarebbe opportuno chiarire che cosa si intende per mezzi di trasporto “non convenzionali”. A tal fine, si suggerisce di sostituire le parole “ <i>anche non convenzionali</i> ” con le prole “, <i>anche con alimentazione non convenzionale,</i> ”
3. Per quanto attiene i mezzi di trasporto e le relative attrezzature e beni strumentali, la Giunta regionale, previa intesa con l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM, approva specifici piani contenenti:	b. le risorse finanziarie necessarie e la loro fonte di finanziamento;	
a) l'individuazione dei mezzi di trasporto anche non convenzionali finalizzati ad assicurare la completa mobilità dei cittadini compresi quelli a ridotta capacità motoria;	c. i soggetti assegnatari dei <u>mezzi</u>;	Sarebbe opportuno specificare che i “ <u>mezzi</u> ” sono quelli “ <u>di trasporto</u> ”.
b) le risorse finanziarie necessarie e la loro fonte di finanziamento;	d. le garanzie che i soggetti assegnatari dei mezzi devono fornire agli enti erogatori del finanziamento pubblico anche se parziale.	
c) i soggetti assegnatari dei mezzi.	2. La Giunta regionale nella predisposizione degli atti di cui al comma 1 tiene conto delle seguenti priorità:	
4. La Giunta regionale, per gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3, tiene conto delle seguenti priorità:	a) investimenti che riducono al minimo l'impatto ambientale e la congestione del traffico ivi compresi	

	<i>quelli mirati alla prevenzione dell'inquinamento;</i>	
a) investimenti che riducono al minimo l'impatto ambientale e la congestione del traffico ivi compresi quelli mirati alla prevenzione dell'inquinamento mediante l'impiego del biodiesel e comunque di carburanti, puri e in miscela con additivi o riformulati a basso impatto;	<i>b) investimenti che determinano il maggiore cofinanziamento;</i>	
b) investimenti che determinano il maggior cofinanziamento;	<i>c) investimenti per favorire la mobilità delle persone a ridotta capacità motoria e sensoriale.</i>	
c) investimenti per favorire la mobilità delle persone a ridotta capacità motoria.	<i>3. Le risorse possono essere assegnate agli enti che esercitano le funzioni di vigilanza sull'utilizzo degli stessi mezzi.</i>	- Sarebbe opportuno specificare che gli “enti che esercitano le funzioni di vigilanza” sono <u>enti locali</u> , aggiungendo, dopo la parola “enti”, la parola “ <u>locali</u> ”. - Si suggerisce di specificare che i “ <u>mezzi</u> ” ai quali si fa riferimento sono quelli “ <u>di trasporto</u> ”.
5. Le risorse sono assegnate alle Province nell'ambito delle priorità e secondo gli accordi di programma sottoscritti. La Provincia esercita le funzioni di vigilanza sull'applicazione degli stessi.	<i>4. E' accantonato annualmente lo zero virgola cinque per cento del totale delle risorse regionali disponibili di bilancio destinate agli investimenti riguardanti il trasporto pubblico regionale e locale, finalizzato ad investimenti mirati al miglioramento dell'accesso e alla fruizione del trasporto. La Giunta regionale disciplina le modalità per la gestione delle somme accantonate.</i>	Sarebbe opportuno aggiungere, dopo l'inciso “La Giunta regionale disciplina”, le parole “ <i>con proprio atto</i> ”.
TITOLO III	TITOLO III	
Funzioni, competenze e organizzazione dei servizi di T.P.L.	Funzioni, competenze e organizzazione dei servizi di T.P.L. Funzioni e organizzazione dei servizi di TPRL	
Capitolo I – Funzioni e competenze	Capitolo I – Funzioni e competenze	
Art. 17	Art. 17	
Funzioni e competenze della Regione.	Funzioni e competenze della Regione. Funzioni della Regione.	
1. La Regione svolge i compiti di programmazione dei servizi di trasporto pubblico di interesse regionale e locale, di cui agli artt. 8, 9, 10 e 14 del decreto legislativo, nonché i compiti di indirizzo coordinamento, allocazione delle risorse, vigilanza, monitoraggio, nei limiti della presente legge e del decreto legislativo.	1. La Regione svolge i compiti di programmazione <i>e amministrazione</i> dei servizi di trasporto pubblico di interesse regionale e locale, di cui agli artt. 8, 9, 10 e 14 del decreto legislativo, nonché i compiti di indirizzo coordinamento, allocazione delle risorse, vigilanza, monitoraggio, nei limiti della presente legge e del decreto legislativo.	
2. In particolare:	IDEM	
a) approva il piano regionale dei trasporti ed i relativi aggiornamenti in armonia con le previsioni del piano urbanistico territoriale e tenendo conto della	a) approva il piano regionale dei trasporti ed i relativi aggiornamenti in armonia con le previsioni del piano urbanistico territoriale dei Piani e della programmazione	

programmazione degli Enti locali;	<i>regionale</i> e tenendo conto della programmazione degli Enti locali;	
b) definisce gli indirizzi di cui all'art. 14, comma 2, lettera a) e comma 3 del decreto legislativo;	ABROGATA	
c) aggiorna periodicamente il piano regionale dei trasporti e ripartisce annualmente le risorse finanziarie destinate al finanziamento dei servizi minimi con l'atto di indirizzo triennale di cui all'articolo 21, tenendo anche conto delle misure per favorire la crescita delle risorse umane e strumentali e lo sviluppo degli strumenti gestionali degli enti locali concedenti, previste nel piano regionale dei trasporti di cui all'articolo 11, comma 2, lettera o-bis);	c) aggiorna periodicamente il piano regionale dei trasporti e ripartisce annualmente le risorse finanziarie destinate al finanziamento dei servizi minimi con l'atto di indirizzo triennale di cui all'articolo 21, tenendo anche conto delle misure per favorire la crescita delle risorse umane e strumentali e lo sviluppo degli strumenti gestionali degli enti locali concedenti, previste nel piano regionale dei trasporti di cui all'articolo 11, comma 2, lettera o-bis);	“aggiorna il piano regionale dei trasporti e ripartisce le risorse finanziarie” : sembra opportuno riformulare la disposizione in esame, dal momento che le due funzioni non sembrano essere in capo al medesimo organo regionale. Valutare se una soluzione può essere quella di eliminare dalla lettera in esame la parte di periodo che va dalla parola “aggiorna” fino alla parola “e”. Dopo la parola “gestionali” aggiungere le parole “ <i>delle strutture regionali</i> e” v. osservazione all'art. 11, comma 1, lettera o bis”.
	<i>c bis) ripartisce il fondo regionale trasporti di cui all'articolo 32;</i>	
d) svolge le funzioni ed i compiti di programmazione, relative ai servizi di trasporto su gomma di gran turismo e di interesse regionale ed interregionale, anche su proposta degli enti locali e le funzioni amministrative relative ai servizi di gran turismo e di interesse interregionale;	<i>d) svolge le funzioni di programmazione e amministrazione relativi ai servizi di trasporto su gomma di gran turismo e di interesse interregionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), approvando anche il programma dei servizi interregionali che deve essere coerente con gli altri servizi offerti;</i>	<i>rectius</i> relative
e) svolge le funzioni ed i compiti di programmazione e di amministrazione, relative ai servizi ferroviari di cui agli artt. 8 e 9 del decreto legislativo e all'art. 105 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;	<i>e) svolge le funzioni di programmazione e di amministrazione relativi ai servizi ferroviari, approvando anche il programma dei servizi che deve essere coerente con gli altri servizi offerti e con le infrastrutture ferroviarie;</i>	<i>rectius</i> relative
f) definisce i servizi minimi;	<i>f) individua i criteri per determinare i servizi minimi;</i>	
g) svolge le funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza sulle attività conferite agli enti locali per effetto della presente legge;	IDEM	
h) garantisce il funzionamento dell'Osservatorio del sistema trasportistico regionale in attuazione all'art. 3, nell'ambito del sistema informativo territoriale di cui alla L.R. 21 ottobre 1997, n. 31, artt. 35 e 36;	IDEM	
i) contribuisce a promuovere lo sviluppo dell'Aeroporto regionale dell'Umbria e del complesso dei servizi aerei;	IDEM	
i-bis) approva i regolamenti di cui all'articolo 23 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.	IDEM	Ancorché la lettera i bis) non sia incisa dalla proposta di legge in esame, si sottolinea che l'approvazione dei

		regolamenti ivi menzionati è di competenza dei Consigli comunali e non della Regione. Sembra opportuno valutare la possibilità di abrogare tale disposizione.
	2 bis. La Regione finanzia i servizi minimi. Eventuali servizi aggiuntivi sono a carico dei bilanci degli enti locali.	
3. Il Consiglio regionale svolge le funzioni di cui al comma 2, lettere a) e b) e la Giunta regionale quelle di cui al comma 2, lettere c), d), e), f), g), h), i) ed i-bis).	3. Il Consiglio regionale svolge le funzioni di cui al comma 2, lettere a) e b) e la Giunta regionale quelle di cui al comma 2, lettere c), d), e), f), g), h), i) ed i-bis).	Dal momento che nei commi precedenti dell'articolo in esame vengono declinate le funzioni della “Regione” senza specificare ulteriormente da quale organo siano esercitate, sembra più chiara la formulazione del testo vigente del comma 3, da aggiornare alla luce della nuova formulazione della restante parte dell'articolo.
Art. 18	Art. 18	
Funzioni e competenze della Provincia.	Funzioni e competenze della Provincia. <i>Funzioni delle province</i>	
1. In attuazione dell'art. 7, commi 1 e 3, del decreto legislativo, sono delegate alla Provincia, nelle forme e con le modalità di cui alla presente legge, le seguenti funzioni di programmazione e di amministrazione.	1. Sono delegate alle province di Perugia e Terni, che le esercitano d'intesa, attraverso accordo di programma, le seguenti funzioni:	
2. In particolare la Provincia:	a) predisposizione e approvazione con la Regione ed ANCI del Piano di bacino secondo le modalità previste all'articolo 12;	Sembra opportuno sostituire la preposizione “con”, utilizzando una terminologia corrispondente con quella utilizzata nell'art. 12, come modificato dalla proposta di legge in esame. v. sopra le osservazioni in corrispondenza dell'art.12 della l.r. 37/1998.
a) approva la rete dei servizi di cui al comma 3, art. 7, compresi i servizi lacuali;	b) approvazione del programma dei servizi di cui all'articolo 12, comma 4, lettera e), compresi i servizi lacuali e da svolgere sui territori a domanda debole sui territori montani e sugli spazi rurali, che devono essere congruenti con gli altri servizi offerti;	
b) approva i programmi triennali di cui all'art. 15;	c) affidamento dei servizi compresi quelli regionali e comunali, e la stipula dei relativi contratti. I contratti sono sottoscritti anche dalla Regione e dagli enti locali, quando il bando prevede servizi posti in gara, in capo a questi soggetti;	La lettera c) in esame non crea problemi se interpretata nel senso che i Comuni aderiscono, di loro volontà, alle procedure di affidamento curate dalla Provincia, mentre potrebbe presentare problematicità se intesa nel senso che la Provincia procede all'affidamento dei servizi comunali senza la necessità di un atto di volontà del Comune. I contratti sono sottoscritti: sembrerebbe opportuno chiarire aggiungendo l'avverbio “rispettivamente” prima della parola “sottoscritti”.
c) espleta le procedure concorsuali per l'affidamento dei	d) svolgimento di funzioni in materia sanzionatoria	Sembra opportuno chiarire a quali funzioni

servizi, compresi quelli regionali, e la stipula dei relativi contratti per i servizi di bacino e per quelli che collegano più bacini. Qualora i servizi interessino il territorio delle due Province, le relative funzioni sono conferite alla Provincia nel cui territorio il servizio origina;	relative ai compiti conferiti con la presente legge, fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 5 dicembre 1997, n. 42 (Modificazioni ed ulteriori integrazioni della legge regionale 13 marzo 1995, n. 10 - Norme per il trasporto pubblico locale e modificazione della legge regionale 14 giugno 1994, n. 17 - Norme per l'attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21 in materia di trasporto di persone mediante mezzi di trasporto pubblici non di linea);	sanzionatorie si fa riferimento in questa lettera. “fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 5 dicembre 1997, n. 42”: la legge richiamata (l.r. 42/1997) è una legge di novella che modifica ed integra il testo della l.r. 10/1995, la quale, tuttavia è stata abrogata dalla l.r. 4/2010. Inoltre, la l.r. 42/1997 sostituisce il comma 3 dell'art. 1 della l.r. R. 14-6-1994 n. 17 (Norme per l'attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante mezzi di trasporto pubblici non di linea.), il quale non riguarda sanzioni.
d) [eroga ai Comuni le risorse finanziarie per gli obblighi derivanti dai contratti di servizio, come previsto nei programmi triennali];	e) svolgimento delle funzioni relative all'accertamento di cui all'articolo 5, ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), relative al riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto su strada, della idoneità del percorso, delle sue variazioni, nonché dell'ubicazione delle fermate;	
e) stipula gli accordi di programma per gli investimenti di cui all'art. 16, nonché assegna ai Comuni i contributi previsti;	f) rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli 82 e 87 del d.lgs. 285/1992;	
f) svolge le funzioni in materia sanzionatoria relative ai compiti conferiti con la presente legge, fatto salvo quanto previsto dalla L.R. 5 dicembre 1997, n. 42;	g) svolgimento delle funzioni amministrative relative all'esercizio dei servizi extraurbani su gomma;	
g) svolge le funzioni relative all'accertamento di cui all'art. 5, ultimo comma del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 , relative al riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto su strada, della idoneità del percorso, delle sue variazioni, nonché dell'ubicazione delle fermate;	h) partecipazione al funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 33, fornendo dati sulla mobilità e sui servizi programmati e concessi con particolare riferimento al monitoraggio delle frequentazioni distinte per linea e per corsa;	
h) rilascia l'autorizzazione di cui agli artt. 82 e 87 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;	i) definizione dei servizi minimi sulla base di quanto stabilito all'articolo 21.	
i) svolge le funzioni amministrative relative all'esercizio dei servizi regionali su gomma;	2. Le province vigilano sulla regolarità dell'esercizio, sulla qualità del servizio e sui risultati del medesimo e inviano semestralmente alla Regione i risultati della rendicontazione relativa ai contratti di servizio.	“e sui risultati del medesimo”: sarebbe opportuno specificare meglio di che tipo di risultati si tratta. Si suggerisce di sostituire l'espressione “sui risultati del medesimo” con la seguente formulazione: “risultati conseguiti nella gestione del medesimo”.
l) contribuisce al funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 33, fornendo dati sulla mobilità e sui servizi	3. Sono attribuite alle province le seguenti funzioni:	

programmati e concessi.		
3. Vigila sulla regolarità dell'esercizio, sulla qualità del servizio e sui risultati del medesimo e invia alla Regione i dati e i risultati della rendicontazione relativa ai contratti di servizio.	<i>a) l'istituzione di eventuali servizi aggiuntivi a quelli minimi con oneri finanziari a carico del proprio bilancio o in cofinanziamento con i comuni;</i>	“o in cofinanziamento con i comuni” : diversamente dall'art. 19, comma 4, lettera b), qui non si fa riferimento alla “previa intesa”. Sarebbe opportuno introdurre tale previsione, specularmente al citato art. 19, anche in questa lettera, anche per evitare che il cofinanziamento di cui si parla possa sembrare imposto ai Comuni.
4. Sono attribuite alle Province, ai sensi del decreto legislativo, le seguenti funzioni:	<i>b) i compiti amministrativi e le funzioni nel settore del trasporto lacuale ivi compresi:</i>	
a) la predisposizione e l'approvazione dei piani di bacino;	<i>1) la concessione di autostazioni di servizio di linea;</i>	
b) l'istituzione di eventuali servizi aggiuntivi a quelli minimi con oneri finanziari a carico del proprio bilancio o in cofinanziamento con i Comuni;	<i>2) l'autorizzazione al pilotaggio, il demanio dei porti lacuali e le concessioni per l'occupazione e l'uso di aree e di altri beni nelle zone portuali, la rimozione di materiali sommersi ed il rilascio del certificato di navigabilità nonché le funzioni relative alla sicurezza dei natanti addetti alle linee di navigazione interna, il noleggio da banchina e i servizi pubblici di traino;</i>	“il demanio” : verificare se sia corretto introdurre, in sostituzione delle parole “il demanio”, l'espressione “il rilascio del titolo abilitativo all'uso dell'area demaniale”.
c) i compiti amministrativi e le funzioni nel settore del trasporto lacuale ivi compresi:	<i>3) l'approvazione dei regolamenti comunali per la navigazione e la regolamentazione delle funzioni di polizia amministrativa esercitata dai comuni interessati;</i>	
1. la concessione di autostazioni di servizio di linea;	<i>c) verifiche e rilascio di autorizzazioni all'esercizio per i servizi di competenza in materia di impianti fissi, tranvie, filovie, metropolitane, scale mobili, ascensori, tappeti mobili e simili e linee automobilistiche compresi i servizi sostitutivi.</i>	“e simili” : sembra opportuno sostituire l'espressione “e simili”, utilizzando una formulazione meno generica. Si suggerisce di introdurre la parola “quali” prima della parola “tranvie”.
2. l'autorizzazione al pilotaggio, il demanio dei porti lacuali e le concessioni per l'occupazione e l'uso di aree e di altri beni nelle zone portuali, la rimozione di materiali sommersi ed il rilascio del certificato di navigabilità nonché le funzioni relative alla sicurezza dei natanti addetti alle linee di navigazione interna, il noleggio da banchina e i servizi pubblici di traino;		
3. l'approvazione dei regolamenti comunali per la navigazione e la regolamentazione delle funzioni di polizia amministrativa esercitata dai comuni interessati.		Ancorché la proposta di legge in esame non incida sul punto n.3 , tuttavia si fa presente che i regolamenti comunali vengono approvati dal Consiglio comunale e non dalla Provincia. Sembra opportuno valutare la possibilità di abrogare tale disposizione.
d) tutte le funzioni, per i servizi di competenza, in materia di impianti fissi, tranvie, filovie e le linee automobilistiche		

compresi i servizi sostitutivi.		
5. Coordina nel complesso le politiche di trasporto pubblico locale di tutti gli altri enti locali.		
Art. 19	Art. 19	
Funzioni e competenze del Comune.	Funzioni e competenze del Comune. <i>Funzioni del comune</i>	
1. In attuazione all'art. 7, commi 1 e 3, del decreto legislativo, sono delegate al Comune le funzioni di programmazione e amministrative nelle forme e con le modalità di cui alla presente legge.	<i>1. Sono delegate al comune le funzioni di programmazione e amministrazione nelle forme e con le modalità di cui alla presente legge.</i>	Sarebbe opportuno circoscrivere la previsione in esame limitandola ai servizi di trasporto comunale ed al territorio di competenza.
2. In particolare il Comune:	<i>2. In particolare il comune:</i>	
a) svolge le funzioni relative all'affidamento dei servizi di competenza e concorre alla individuazione della rete dei servizi dei piani di cui all'art. 12 comma 5-bis;	<i>a) predispone, per i servizi aggiuntivi, il programma dei servizi che deve risultare congruente con i contenuti del Piano di bacino;</i>	
b) programma i servizi destinati alla mobilità delle persone a ridotta capacità motoria di cui all'art. 26, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104 e svolge le funzioni amministrative per la relativa gestione;	<i>b) può espletare, qualora non abbia aderito alla gara esperita dalle province, in qualità di stazione appaltante, le procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi aggiuntivi di propria competenza e stipulare i relativi contratti per i servizi, finanziando i medesimi con fondi propri di bilancio;</i>	“in qualità di stazione appaltante”: non è chiaro a chi è riferita tale espressione; sarebbe opportuno riformulare la norma, eliminando il verbo modale “può” e spostando i due incisi, “qualora...province” e “in qualità ...appaltante”(quest'ultimo se riferito alla Provincia), in fondo al periodo. “finanziando i medesimi con fondi propri di bilancio”: tale previsione viene ripetuta anche al comma 4 lettera b); in questa sede potrebbe sembrare pleonastica. i relativi contratti per i servizi: sembra più corretto utilizzare l'espressione “i relativi contratti di servizio”. Ciò sopra considerato, si suggerisce la seguente riformulazione: “espleta le procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi aggiuntivi di propria competenza, stipulando i relativi contratti per i servizi, qualora non abbia aderito alla gara esperita dalla Provincia in qualità di stazione appaltante;”.
c) approva i programmi triennali di cui all'art. 15;	<i>c) predispone servizi destinati alla mobilità delle persone a ridotta capacità motoria e sensoriale di cui all'articolo 26, comma 3, della L. 104/1992 e svolge le funzioni amministrative per la relativa gestione;</i>	
d) partecipa, anche attraverso gli accordi di programma, alla definizione degli investimenti di cui all'art. 16;	<i>d) predispone i servizi da svolgere sui territori a domanda debole, sui territori montani e sugli spazi</i>	

	<i>rurali anche in ottemperanza a quanto contenuto nell'articolo 14, commi 4 e 5 del decreto legislativo;</i>	
e) svolge gli adempimenti di cui all'art. 14, commi 4 e 5 del decreto legislativo, sentite le Comunità montane e le Organizzazioni sindacali, anche previa intesa con i Comuni limitrofi, relativi ai servizi di trasporto pubblico nei territori a domanda debole;	<i>e) contribuisce al funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 33, fornendo dati sulla mobilità e sui servizi programmati e concessi, con particolare riferimento alle frequentazioni distinte per linea e per corse;</i>	
f) contribuisce al funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 33, fornendo dati sulla mobilità e sui servizi programmati e concessi;	<i>f) eroga il corrispettivo previsto dai contratti di servizio per i servizi aggiuntivi;</i>	
g) eroga il corrispettivo previsto dai contratti di servizio;	g) svolge le funzioni in materia sanzionatoria relativamente a quelle conferite con la presente legge, salvo quanto previsto dalla l.r. 42/1997;	Sembra opportuno chiarire a quali funzioni sanzionatorie si fa riferimento in questa lettera. “salvo quanto previsto dalla l.r. 42/1997”: la legge richiamata è una legge di novella che modifica ed integra il testo della l.r. 10/1995, la quale, tuttavia è stata abrogata dalla l.r. 4/2010. Inoltre, la l.r. 42/1997 sostituisce il comma 3 dell'art. 1 della l.r. 14-6-1994 n. 17 (Norme per l'attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante mezzi di trasporto pubblici non di linea.), il quale non riguarda le sanzioni.
h) svolge le funzioni in materia sanzionatoria, relativamente a quelle conferite con la presente legge, salvo quanto previsto dalla L.R. 5 dicembre 1997, n. 42 ;	<i>h) rilascia l'autorizzazione di cui agli articoli 82 e 87 del d.lgs. 285/1992;</i>	
i) rilascia l'autorizzazione di cui agli artt. 82 e 87 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ;	<i>i) svolge le funzioni relative all'accertamento di cui all'articolo 5, ultimo comma del d.p.r. 753/1980, relativi al riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto su strada, della idoneità del percorso, delle sue variazioni, nonché dell'ubicazione delle fermate.</i>	Relativi: sostituire con “relative”.
l) svolge le funzioni relative all'accertamento di cui all'art. 5, ultimo comma del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 , relativi al riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto su strada, della idoneità del percorso, delle sue variazioni, nonché nell'ubicazione delle fermate.		
3. Vigila sulla regolarità, sulla qualità e sui risultati del servizio e invia alla Provincia e all'Osservatorio della mobilità di cui all'articolo 33 i dati ed i risultati della rendicontazione annuale previsti dai contratti di servizio,	3. Il comune vigila sulla regolarità, sulla qualità e sui risultati del servizio e invia alle province e all'Osservatorio della mobilità di cui all'articolo 33 i dati ed i risultati della rendicontazione annuale previsti	Nell'articolo in esame, a volte si fa riferimento al Comune al singolare, altre volte al plurale, sarebbe opportuno uniformare.

necessari per le finalità istituzionali dei rispettivi Enti.	<i>dai contratti di servizio, necessari per le finalità istituzionali dei rispettivi enti.</i>	
4. Sono attribuite ai Comuni, ai sensi del decreto legislativo, le seguenti funzioni:	4. Sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni:	
a) la predisposizione e l'approvazione dei piani comunali di cui all'art. 13;	a) la predisposizione e l'approvazione, con le modalità previste all'articolo 13, dei piani e programmi comunali, congruenti con gli altri piani e programmi di trasporto pubblico, regionali e provinciali;	
b) l'istituzione di eventuali servizi aggiuntivi a quelli minimi con oneri finanziari a carico del proprio bilancio o, previa intesa, in cofinanziamento con la Provincia.	b) l'istituzione di eventuali servizi aggiuntivi a quelli minimi con oneri finanziari a carico del proprio bilancio o, previa intesa, in cofinanziamento con la provincia, congruenti con gli altri servizi di trasporto pubblico.	
Art. 20	Art. 20	
Servizi per i territori montani.	Servizi per i territori montani.	
1. Ai sensi dell'art. 16, comma 3 del decreto legislativo, per i servizi di trasporto aggiuntivi a quelli minimi individuati da Province, Comuni e Comunità montane, l'atto di individuazione dei medesimi è trasmesso alla Giunta regionale che, entro 30 giorni può formulare osservazioni. L'avvenuto decorso del suddetto termine costituisce espressione della prevista intesa.	ABROGATO	
TITOLO III	TITOLO III	
Funzioni, competenze e organizzazione dei servizi di T.P.L.	Funzioni, competenze e organizzazione dei servizi di T.P.L.	
Capitolo II - Organizzazione dei servizi	Capitolo II - Organizzazione dei servizi	
Art. 21	Art. 21	
Servizi minimi.	Servizi minimi. Criteri per la determinazione dei servizi minimi	
1. La Giunta regionale, in attuazione all'articolo 16 del D.Lgs. n. 422/1997 e del piano regionale dei trasporti, approva ogni tre anni un atto di indirizzo generale, che contiene la definizione del livello dei servizi minimi, qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini, con oneri a carico del bilancio regionale, tenendo conto delle seguenti priorità:	1. I criteri per determinare servizi minimi di cui all'articolo 17, comma 2, lettera f) sono individuati, prima della scadenza del contratto di servizio stipulato ai sensi dell'articolo 23, con un atto di indirizzo della Giunta regionale, tenendo conto della consistenza della domanda di mobilità dei cittadini e della necessità di:	I criteri per determinare i servizi minimi sono individuati nel Piano regionale dei trasporti (v. art. 11, comma 2, lettera e-bis); pertanto sembra opportuno chiarire se nel caso dell'art. 11 si tratta di “criteri generali”. In tal caso, sembra opportuno operare un richiamo nel comma in esame alla lettera e- bis citata. A tal fine si suggerisce la seguente riformulazione: “I criteri per determinare i servizi minimi di cui all'articolo 17, comma 2, lettera f), sono individuati, prima della scadenza del contratto di servizio stipulato

		<i>ai sensi dell'articolo 23, con un atto di indirizzo della Giunta regionale, sulla base dei criteri generali di cui all'art. 11, comma 2, lettera e-bis, tenendo conto della consistenza della domanda di mobilità dei cittadini e della necessità di:”</i>
a) collegare i nuclei e i centri abitati alla rete dei servizi amministrativi, socio-sanitari, culturali, nonché garantire il pendolarismo scolastico e lavorativo, assicurando idonea accessibilità a tutti i cittadini che si trovano nel territorio della Regione;	<i>a) collegare i nuclei e i centri abitati alla rete dei principali servizi amministrativi, socio-sanitari, culturali, tenendo anche conto di quanto disposto all'articolo 15 della l.r. 13/2010, nonché garantire il pendolarismo lavorativo e scolastico, assicurando idonea accessibilità a tutti i cittadini che si trovano nel territorio della Regione;</i>	Inserire il riferimento alla legge regionale per esteso: L.R. 16 febbraio 2010 n. 13 (Disciplina dei servizi e degli interventi a favore della famiglia.).
b) privilegiare, nelle aree per la residenza e per gli insediamenti produttivi, la riduzione della congestione del traffico e dell'inquinamento da emissioni;	<i>b) ridurre, nelle aree per la residenza e per gli insediamenti produttivi, la congestione del traffico e dell'inquinamento da emissioni;</i>	
c) assicurare la mobilità delle persone a ridotta capacità motoria;	<i>c) assicurare la mobilità delle persone a ridotta capacità motoria e sensoriale;</i>	
d) utilizzare le forme di trasporto che maggiormente valorizzano le qualità naturali e storico culturali del territorio regionale.	<i>d) utilizzare le forme di trasporto che maggiormente valorizzano le qualità naturali e storico culturali del territorio regionale;</i>	
	<i>e) assicurare la mobilità degli studenti universitari.</i>	
2. Per le finalità di cui al comma 1, i piani previsti agli artt. 12 e 13, nonché i programmi di cui all'art. 15, anche per conseguire gli obiettivi fissati dall'art. 16 del decreto legislativo, individuano, sulla base delle risorse disponibili, prioritariamente:	2. Con lo stesso atto di cui al comma 1 la Giunta regionale stabilisce le procedure e le modalità per l'affidamento dei servizi minimi e per la determinazione dei servizi interferenti di cui all'articolo 5, comma 4.	“stabilisce le procedure e le modalità per l'affidamento dei servizi minimi”: la disposizione in esame sembra in contrasto con la normativa statale in materia di affidamento dei servizi pubblici, cui sembra competere in modo esclusivo la disciplina delle procedure e delle modalità per l'affidamento di detti servizi. Si potrebbe riformulare la norma prevedendo un ruolo di coordinamento della Giunta regionale con riferimento ai contenuti sostanziali da inserire nei documenti di gara afferenti i servizi minimi.
a) l'integrazione fra le reti di trasporto, garantendo, in particolare, servizi di adduzione a quelli ferroviari e a tutti gli altri su sede fissa, con frequenza cadenzata secondo la programmazione degli stessi;		
b) l'eliminazione dei servizi su gomma interferenti con quelli su sede fissa, destinando gli investimenti disponibili all'adeguamento, all'ammodernamento e all'ampliamento dei servizi ferroviari e degli altri su sede fissa, per conseguire		

adeguati tempi di percorrenza e frequenza temporale.		
3. La Giunta regionale destina prioritariamente, per la realizzazione di quanto stabilito al comma 2, relativamente agli investimenti necessari, le risorse previste negli accordi di programma sottoscritti con lo Stato, di cui all'art. 15 del decreto legislativo, anche, con l'eventuale utilizzo dei fondi previsti dalla L.R. 16 dicembre 1997, n. 46 .		
Art. 21-bis	Art. 21-bis	
Strumenti di supporto tecnico-operativo.	Strumenti di supporto tecnico-operativo.	
1. Le province e i comuni concedenti possono istituire, in forma associata, strumenti di supporto tecnico-operativo per l'attività di programmazione e pianificazione del trasporto pubblico locale e per l'affidamento dei servizi.	ABROGATO	
2. Attraverso gli strumenti di cui al comma 1 possono essere svolti in particolare i seguenti compiti:		
a) programmazione, progettazione, organizzazione e promozione dei servizi pubblici di trasporto integrati tra loro e con la mobilità privata;		
b) progettazione e organizzazione dei servizi complementari della mobilità, con particolare riguardo alla sosta, ai parcheggi, all'accesso ai centri urbani, ai relativi sistemi e tecnologie di informazione e controllo;		
c) gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi;		
d) controllo dell'attuazione dei contratti di servizio;		
e) ogni altra funzione conferita agli enti concedenti ai sensi della presente legge.		
Art. 22	Art. 22	
Modalità per l'affidamento dei servizi.	Modalità per l'affidamento dei servizi. <i>Procedure e modalità per l'affidamento dei servizi</i>	
1. In attuazione all'art. 18 del decreto legislativo, la Regione e gli enti concedenti affidano i servizi di trasporto pubblico locale, con eccezione di quelli di cui agli artt. 8 e 9 del decreto legislativo, ciascuno secondo la propria competenza, con procedure concorsuali.	<i>1. Le procedure e le modalità per l'affidamento da parte della Regione e degli enti locali concedenti, dei servizi non ricompresi in quelli minimi, sono stabilite con apposito atto della Giunta regionale.</i>	Il comma così come è scritto riguarda materie di competenza statale. Se si voleva far riferimento alla programmazione delle modalità per l'affidamento dei servizi, il comma andrebbe riformulato, ad esempio nel modo seguente: “ <i>La programmazione delle modalità per l'affidamento da parte della regione e degli enti locali dei servizi non ricompresi in quelli minimi è stabilita con apposito atto della Giunta regionale, nel rispetto della legislazione statale.</i> ”

2. Gli eventuali soci privati delle società pubbliche o a capitale pubblico che gestiscono i servizi sono individuati tramite procedure concorsuali, anche in conformità alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizi e sulla costituzione delle società miste.	2. Gli eventuali soci privati delle società pubbliche o a capitale pubblico che gestiscono i servizi sono individuati ai sensi della normativa vigente.	L'intero articolo sembra riguardare materia sottratta alla competenza legislativa regionale, o perché rientrante sotto la materia 'tutela della concorrenza' o perché rientrante sotto la materia 'ordinamento civile', entrambe di competenza legislativa esclusiva statale.
3. Sono ammesse alle procedure concorsuali previste dal comma 1 le società scelte in conformità ai criteri di cui all'articolo 18, comma 2 del D.Lgs. n. 422/1997 come modificato dal decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400, e i raggruppamenti temporanei di impresa di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 158, costituiti da società a capitale pubblico e da società a capitale privato, con quote di partecipazione corrispondenti all'impegno che ciascun aderente può garantire.	3. I servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono affidati tenendo conto, prioritariamente, della qualità del servizio offerto determinata sulla base dei criteri individuati nello schema di bando di gara e nel capitolato di appalto di cui all'articolo 23	
4. I servizi di trasporto pubblico locale sono aggiudicati tenendo conto, prioritariamente, della qualità del servizio offerto determinata sulla base dei parametri fissati dalla Giunta regionale e dei criteri individuati nello schema di bando di gara e di capitolato di cui all'articolo 23.	4. L'eventuale sub-affidamento dei servizi è autorizzato dall'ente concedente sentite le organizzazioni sindacali.	
5. [Abrogato].	5. L'impresa affidante stabilisce un corrispettivo per il servizio sub-affidato non inferiore a quello stabilito dalla l. 163/2006. Tale corrispettivo è inserito nell'autorizzazione di cui al comma 4.	
6. L'eventuale sub-affidamento dei servizi è autorizzato dall'ente concedente d'intesa con la Regione e sentite le organizzazioni sindacali.	6. L'affidatario resta comunque unico responsabile del servizio. In caso di decadenza o di revoca dell'affidamento viene meno contestualmente il subaffidamento, senza il riconoscimento di alcun importo, a titolo di indennizzo, da parte dell'ente affidante.	
6-bis. L'affidatario resta comunque unico responsabile del servizio. In caso di decadenza o di revoca dell'affidamento viene meno contestualmente il sub-affidamento, senza il riconoscimento di alcun importo, a titolo di indennizzo, da parte dell'ente affidante.	7. L'ente concedente verifica che l'impresa sub-affidataria sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Per il settore della gomma il possesso dei requisiti è in particolare riferito all'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada e alla applicazione per le singole tipologie di servizi, dei rispettivi livelli di contrattazione collettiva.	
6-ter. L'ente concedente verifica che l'impresa subaffidataria sia in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada e applichi per le singole	8. L'autorizzazione di cui al comma 4 è revocata qualora l'impresa sub affidataria perda i requisiti previsti dalla normativa vigente e, per il settore della	

tipologie di servizi i rispettivi livelli di contrattazione collettiva. L'autorizzazione è revocata qualora l'impresa subaffidataria non rispetti i livelli di contrattazione collettiva, le norme vigenti in materia di trasporto pubblico di persone e in particolare quelle riguardanti la sicurezza, la regolarità, la qualità del servizio, nonché, per il personale utilizzato, le norme in materia di versamenti obbligatori previdenziali e assicurativi e la normativa sociale europea con particolare riferimento ai tempi di guida e di riposo.	gomma, quando non rispetti in particolare:	
6-quater. L'impresa affidante riconosce un corrispettivo congruo al servizio effettuato che viene approvato dall'Ente concedente con l'atto di autorizzazione di cui al comma 6.	a) livelli di contrattazione collettiva;	
6-quinquies. Qualora sia ammessa alla gara un'azienda partecipata dall'ente concedente, le procedure concorsuali sono espletate da una commissione composta da soggetti terzi, nominata dalla Regione nel caso di società a partecipazione provinciale e dalla Provincia nel caso di aziende a partecipazione comunale.	b) le norme vigenti in materia di trasporto pubblico di persone e quelle riguardanti la sicurezza, la regolarità, la qualità del servizio;	
	c) le norme vigenti in materia di versamenti obbligatori previdenziali e assicurativi relativi al personale;	
	d) la normativa sociale europea con particolare riferimento ai tempi di guida e di riposo;	
	e) le norme in materia di sicurezza, salute e igiene dei lavoratori, nell'espletamento delle loro mansioni e compiti.	
Art. 23	Art. 23	
Contratti di servizio.	Contratti di servizio.	
1. I contratti di servizio regolano l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale con qualsiasi modalità effettuati e sono stipulati, per i servizi di rispettiva competenza, dagli enti concedenti con le imprese affidatarie.	1. I contratti di servizio regolano l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale con qualsiasi modalità effettuati e sono stipulati, per i servizi di rispettiva competenza, dagli enti concedenti con le imprese affidatarie.	Dal momento che i contratti di servizio sono disciplinati nell'art. 19 del d.lgs. 422/1997, sembra necessario inserire un richiamo alla normativa statale, ad esempio, aggiungendo l'espressione “, nel rispetto della normativa statale,””, dopo le parole “contratti di servizio regolano”.
2. Agli oneri a carico degli enti contraenti, previsti dai contratti di servizio, devono corrispondere le risorse finanziarie effettivamente disponibili.	IDEM	
3. I contratti di servizio contengono iniziative per un miglioramento del rapporto ricavi e costi.	IDEM	
4. Per le finalità di cui al presente articolo, la Giunta regionale predispone lo schema per i bandi di gara e per i contratti di servizio.	4. Al fine di uniformare l'azione amministrativa la Giunta regionale approva gli schemi per i contratti di servizio, per i bandi di gara e per i capitolati di appalto.	“la Giunta regionale approva gli schemi per i contratti di servizio, per i bandi di gara e per i capitolati di appalto”: sembra necessario aggiungere

		l'inciso “fatto salvo quanto previsto dalla normativa statale e fino all'adozione degli schemi di cui all'art. 64 del d.lgs. 163/2006”.(V. al proposito D.L. 6-12-2011 n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), il quale, all'art. 37, pone in capo all'Autorità competente nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture il compito di definire gli schemi dei bandi delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare. Analogamente, per i settori ordinari, v. art. 64 , comma 4 del d.lgs. 163/2006, il quale prevede: “I bandi sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base di modelli (bandi - tipo) approvati dall’Autorità, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentite le categorie professionali interessate, con l’indicazione delle cause tassative di esclusione di cui all’articolo 46, comma 1-bis. Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando – tipo.”).
Art. 24	Art. 24	
Contenuto dei contratti di servizio e obblighi dell'affidatario dei servizi.	Contenuto dei contratti di servizio e obblighi dell'affidatario dei servizi.	
1. I contratti di servizio sono stipulati ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo e in particolare contengono:	IDEM	
a) il periodo di validità comunque non superiore a sei anni;	<i>a) il periodo di validità di almeno sei anni e comunque non superiore a quello fissato dai regolamenti comunitari;</i>	
b) l'oggetto del contratto;	IDEM	
c) le caratteristiche dei servizi offerti e il programma analitico di esercizio;	IDEM	
d) i casi in cui può o deve essere variato il programma;	<i>d) i casi in cui può o deve essere variato e/o adeguato il programma di esercizio;</i>	
e) l'impegno dell'affidatario ad utilizzare personale qualificato e mezzi idonei a garantire la sicurezza e la qualità del servizio;	e) l'impegno <i>obbligo</i> dell'affidatario ad utilizzare personale qualificato e mezzi idonei a garantire la sicurezza e la qualità del servizio;	
	<i>e bis) l'obbligo dell'affidatario del rispetto delle norme sulla salute, sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro;</i>	
f) gli standard qualitativi minimi del servizio, in termini di età, manutenzione, comfort e pulizia dei veicoli utilizzati	IDEM	

nonché in termini di regolarità e di affidabilità dei servizi, di puntualità delle singole corse, di informazione all'utenza, di rispetto per l'ambiente e della carta dei servizi;		
g) la struttura tariffaria adottata;	IDEM	
h) gli importi dovuti dall'ente affidante all'impresa di trasporto affidataria per le prestazioni oggetto del contratto nonché gli eventuali incentivi dipendenti dal miglioramento dell'efficienza, le modalità e i tempi dei rispettivi pagamenti, gli eventuali adeguamenti conseguenti a mutamenti della struttura tariffaria;	IDEM	
i) l'obbligo di fornire la rendicontazione annuale;	IDEM	
l) i casi di revisione degli importi pattuiti e i limiti di percentuali entro cui può essere prevista la revisione;	IDEM	
m) le garanzie che devono essere prestate dall'impresa di trasporto affidataria del servizio;	IDEM	
n) le sanzioni in caso di mancata osservanza del contenuto del contratto e i casi di risoluzione del medesimo;	IDEM	
o) la ridefinizione dei rapporti relativamente ai lavoratori dipendenti e al capitale investito dall'affidatario, in caso di discontinuità nell'entità dei servizi durante il periodo del contratto;	IDEM	
p) l'obbligo di applicare per le singole tipologie di servizio i rispettivi livelli di contrattazione collettiva;	IDEM	
p-bis) le specifiche relative alla tipologia del carburante a basso impatto ambientale da utilizzare con particolare riferimento al biodiesel o comunque ai carburanti puri o in miscela con additivi o riformulati;	ABROGATA	
q) l'obbligo dell'affidatario di fornire, su supporto cartaceo o informatico i dati riguardanti la qualità, la carta dei servizi e la rendicontazione annuale dei dati di bilancio riclassificati ai sensi della normativa vigente o di specifiche disposizioni regionali nonché tutti gli altri dati ritenuti necessari e richiesti da Regione ed enti concedenti;	IDEM	
r) le modalità di svolgimento delle funzioni di vigilanza e di controllo da parte dell'ente affidante;	IDEM	
	<i>r bis) le misure di penalizzazione dell'affidatario in relazione ai tassi di evasione dei titoli di viaggio, rilevate attraverso specifiche campagne di rilevazione;</i>	La disposizione non sembra chiara. In particolare non emerge con evidenza quale sia l'obbligo in capo all'affidatario del servizio da trasfondere nel contratto e a chi competa l'obbligo di rilevazione a cui si allude

		nella norma in esame. Si suggerisce di riformulare la norma, ad es. prevedendo l'obbligo di verificare con idonei strumenti di rilevazione a bordo la non evasione dei titoli di viaggio.
	<i>r ter) l'obbligo di applicazione, nell'intero bacino di traffico, del sistema tariffario integrato di cui all'articolo 28.</i>	
s) le procedure da osservare in caso di controversie.	IDEM	
2. L'affidatario, in particolare, è comunque tenuto al rispetto dei seguenti obblighi, anche se non espressamente contenuti nel contratto:	<i>2. L'affidatario, in particolare, anche se non espressamente contenuto nel contratto, è comunque tenuto a:</i>	
a) garantire la puntualità, la regolarità, la sicurezza e la qualità del servizio;	IDEM	
b) ad utilizzare mezzi e materiale rotabile aventi requisiti previsti dalle norme vigenti;	IDEM	
b-bis) garantire materiale rotabile e servizi a terra per assicurare l'intermodalità tra i vettori di trasporto ivi compresa quella con la bicicletta;	IDEM	
b-ter) utilizzare per il TPL il biodiesel o comunque carburanti puri o in miscela con additivi o riformulati a basso impatto nelle percentuali individuate nel contratto di servizio di cui al comma 1, lettera p-bis);	ABROGATA	
c) ad applicare al personale dipendente, che deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, i contratti collettivi della categoria di appartenenza;	IDEM	
d) a garantire un servizio di qualità e di informazione all'utenza;	IDEM	
e) a fornire all'ente affidante e all'Osservatorio della mobilità di cui all'articolo 33, i dati ritenuti necessari e richiesti dagli stessi, utilizzando anche i supporti informatici;	IDEM	
e-bis) istituire, a livello aziendale, comitati per la qualità dei servizi prodotti, composti dai rappresentanti degli enti concedenti, delle associazioni degli utenti maggiormente rappresentative e delle organizzazioni sindacali. I suddetti Comitati hanno potere di monitoraggio, di controllo e di intervento esercitabile attraverso proposte e indicazioni operative sottoposte ai competenti organi dei soggetti gestori;	IDEM	
f) ad adottare la carta dei servizi, di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 gennaio 1994.	<i>f) ad adottare la carta sulla qualità dei servizi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27</i>	Rectius: Dir.P.C.M. 27 gennaio-1994 (Principi sull'erogazione dei servizi pubblici.)

	<i>gennaio 1994 e rispettare i contenuti del comma 461 dell'articolo 2 della legge 244/2007;</i>	L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).
	<i>f bis) fornire alla Regione e agli enti affidanti i dati relativi all'esercizio dei servizi, con particolare riferimento ad eventuali sistemi di localizzazione delle flotte, per l'elaborazione di indici di regolarità/puntualità dei servizi, nonché per la verifica di tutti i parametri contrattuali;</i>	
	<i>f ter) a predisporre piani di emergenza da utilizzare in casi di avverse condizioni meteorologiche straordinarie e calamità naturali da concordare con la Protezione Civile regionale e nazionale, per mezzo di convenzioni sottoscritte dalle parti.</i>	La lettera in esame prevede una disposizione che obbliga anche la Protezione civile nazionale. Sembra necessario eliminare il riferimento alla Protezione civile nazionale e riformulare la norma, ad esempio nel modo che segue. “a predisporre piani di emergenza da utilizzare in casi di avverse condizioni meteorologiche straordinarie e calamità naturali, d'intesa con la Protezione civile regionale, sulla base di apposite convenzioni”.
3. I contratti di servizio sono aggiornati ogni tre anni, sulla base dei programmi triennali di cui all'art. 15. Nel caso che non comportino oneri aggiuntivi, i gestori dei servizi sono tenuti immediatamente ad adeguarsi senza alcun ulteriore contributo.	ABROGATO	
4. L'ente concedente, in particolare è tenuto:	IDEM	
a) ad assicurare per i servizi aggiuntivi la copertura finanziaria per il periodo di vigenza del contratto;	IDEM	
b) ad assicurare il trasferimento delle risorse nel rispetto delle scadenze previste nel contratto;	IDEM	
c) a rispettare le condizioni d'esercizio indicate nel contratto stesso.	IDEM	
5. Nel contratto di servizio, per la risoluzione delle eventuali controversie conseguenti all'applicazione del comma 3, è previsto un Collegio arbitrale.	ABROGATO	
6. Il Collegio di cui al comma 5, è composto da un rappresentante dell'ente concedente, un rappresentante del gestore, e un componente con funzioni di presidente, sorteggiato tra gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti con almeno 5 anni di iscrizione.	ABROGATO	
7. Per ricavi di traffico si intendono i ricavi derivanti dai titoli di viaggio venduti, dalla pubblicità sui mezzi di	7. Per ricavi di traffico si intendono i ricavi derivanti dai titoli di viaggio venduti, dalla pubblicità sui mezzi di	Non è chiaro a quali contributi si faccia riferimento, né a quale titolo dovrebbero essere corrisposti; sembrerebbe

trasporto e gli eventuali contributi versati dagli enti locali a compensazione di tariffe agevolate o di mancati adeguamenti tariffari.	trasporto e gli eventuali contributi versati dagli enti locali a compresa la compensazione di tariffe agevolate o di mancati adeguamenti tariffari.	trattarsi di un compenso ulteriore rispetto alle eventuali compensazioni, che renderebbe indeterminato un elemento fondamentale della procedura di evidenza pubblica e del contratto. Sembra preferibile, pertanto, una formulazione simile a quella del testo attualmente vigente come ad esempio: “contributi versati dagli enti a compensazione di”.
8. [Abrogato].		
9. [Abrogato].		
Art. 25	Art. 25	
Modalità di trasferimento dei beni strumentali funzionali ai servizi.	Modalità di trasferimento dei beni strumentali funzionali ai servizi.	
1. In tutti i casi di subentro di un'impresa al precedente gestore si applicano le seguenti disposizioni:	IDEM	
a) al gestore che cessa il servizio per qualsiasi causa non spetta alcun indennizzo;	IDEM	
b) il trasferimento del personale dall'impresa cessante all'impresa subentrante è disciplinato dall'art. 26, allegato A), al R.G. 8 gennaio 1931, n. 148, con l'applicazione del contratto nazionale collettivo di lavoro della categoria, nonché degli eventuali contratti integrativi aziendali in essere;	b) il trasferimento del personale dall'impresa cessante all'impresa subentrante è disciplinato dall'art. 26, allegato A), al R.G. 8 gennaio 1931, n. 148, con l'applicazione del contratto nazionale collettivo di lavoro della categoria, nonché degli eventuali contratti integrativi aziendali in essere, senza periodo di prova per il personale esistente nell'organico dell'impresa cessante;	Il contenuto dell'integrazione del comma dovrebbe trovare più opportunamente sede nei documenti di gara degli affidamenti, in ogni caso si suggerisce la seguente riformulazione, che dopo la parola “cessante”, introduce il seguente periodo: “in armonia con quanto previsto dall'art. 4 del d.l. 138/2011, come modificato dal d.l. 1/2012 e salvo il periodo necessario per il compimento del periodo di prova non maturato.”
	<i>b bis) la disciplina dei beni immobili della linea ferroviaria Terni – Sansepolcro e della diramazione Ponte San Giovanni - S. Anna di proprietà regionale è stabilita dalla normativa vigente in materia, dal programma di politica patrimoniale della Regione e dalle concessioni e/o contratti fra la Regione e il soggetto titolare della gestione dell'infrastruttura;</i>	
c) i beni strumentali finanziati a qualsiasi titolo dalla Regione mantengono il vincolo di destinazione d'uso per un periodo di dieci anni, quanto agli autobus e impianti, e di venti, quanto ai beni immobili funzionali al servizio. Qualora il precedente gestore non ceda la proprietà di tali beni al nuovo aggiudicatario, egli è tenuto a restituire alla Regione la quota parte dei contributi erogati, corrispondente al periodo di mancato utilizzo. In tal caso decade il vincolo di	IDEM	

destinazione d'uso.		
2. In sede di approvazione di bilancio, i gestori dei servizi del trasporto pubblico locale, redigono, separatamente, l'elenco dei beni strumentali con l'indicazione del valore economico determinato con le modalità di cui al comma 1, lettera c) e ne trasmettono copia all'ente concedente.	IDEM	
	<i>2 bis. Il materiale rotabile assegnato alla società di gestione dei servizi regionali resta e torna in proprietà alla Regione, o al nuovo aggiudicatario del servizio di trasporto pubblico quando, a seguito di gara ad evidenza pubblica, il precedente gestore non risulta assegnatario della nuova aggiudicazione. Il rapporto è regolato con il contratto di programma e con il bando di gara ad evidenza pubblica.</i>	La norma non è chiara. Si suggerisce di chiarire se il materiale rotabile è assegnato “a vario titolo” alla società di gestione dei servizi regionali. Si suggerisce, altresì, di valutare se non sia opportuno eliminare il termine “resta” e sostituire “proprietà” con il termine “disponibilità”. Verificare se la seguente formulazione può rispondere alla volontà del legislatore: “Il materiale rotabile assegnato a vario titolo alla società di gestione dei servizi regionali torna nella disponibilità della Regione o in quella del nuovo aggiudicatario del servizio di trasporto pubblico, quando, a seguito di gara ad evidenza pubblica, il precedente gestore non risulta assegnatario della nuova aggiudicazione, rimanendo invariata la proprietà dello stesso materiale.”.
Art. 26	Art. 26	
Organizzazione dei servizi.	Organizzazione dei servizi.	
1. Al fine di separare i compiti di programmazione da quelli di gestione per il superamento degli assetti monopolistici nella gestione dei servizi sono espletate, per l'affidamento di qualsiasi modalità di servizio di trasporto pubblico locale, le procedure concorsuali di cui all'art. 18 D.Lgs. n. 422/1997.	ABROGATO	
2. La Regione favorisce, per la gestione dei servizi di TPL, la costituzione di società a capitale pubblico e privato.		
Art. 27	Art. 27	
Normativa europea.	Normativa europea.	
1. I contratti di servizio sono predisposti nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 2, 3 e 14, comma 2, del regolamento n. 1191/69/C.E.E., così come modificato dal regolamento 1893/91/C.E.E., nonché nel rispetto dei principi sull'erogazione dei servizi pubblici, così come fissati dalla Carta dei servizi, di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994.	1. I contratti di servizio sono predisposti nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 2, 3 e 14, comma 2, del regolamento n. 1191/69/C.E.E., così come modificato dal regolamento 1893/91/C.E.E., nel regolamento CE 1370/2007 nonché nel rispetto dei principi sull'erogazione dei servizi pubblici, così come fissati dalla Carta dei servizi, di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994.	
Art. 28	Art. 28	

Comunità tariffaria.	Comunità tariffaria. Sistema tariffario integrato	
1. La Giunta regionale stabilisce le modalità per la realizzazione della comunità tariffaria. Gli Enti locali sono tenuti all'attuazione della stessa, anche con l'inserimento prioritario degli oneri necessari nei programmi di cui all'articolo 15.	1. la Giunta regionale promuove l'istituzione di un sistema tariffario integrato, anche articolato per ambiti territoriali, che consente all'utente l'utilizzo di tutti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale con il pagamento di un unico titolo di viaggio e ne individua le modalità di attuazione.	“Ambiti territoriali”: definire meglio che cosa si intende. La norma sembrerebbe in contraddizione rispetto all'art.8 della l.r. 37/1997 come modificato dalla proposta di legge in esame. Valutare se possibile sostituire l'espressione “ambiti territoriali” con l'espressione “territori omogenei”.
2. Le aziende che gestiscono i servizi di trasporto pubblico locale devono adeguare le tecnologie dei mezzi di trasporto a quelle idonee a realizzare la comunità tariffaria.		
Art. 29	Art. 29	
Immatricolazione autoveature.	Immatricolazione autoveature.	
1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, nei casi previsti all'art. 7, comma 1, della L. 15 gennaio 1992, n. 21, possono immatricolare l'autovettura a nome degli organismi previsti nel suddetto comma 1.	IDEM	
TITOLO IV	TITOLO IV	
Norme finali, finanziarie e transitorie	Norme finali, finanziarie e transitorie	
Art. 30	Art. 30	
Poteri sostitutivi regionali.	Poteri sostitutivi regionali.	
1. In caso di inerzia da parte degli Enti locali nell'esercizio delle funzioni conferite, la Giunta regionale dispone specifici interventi sostitutivi con le modalità previste nella legge regionale approvata dal Consiglio regionale con Delib.C.R. 15 settembre 1998, n. 584.	1. In caso di inerzia da parte degli Enti locali nell'esercizio delle funzioni conferite, la Giunta regionale dispone specifici interventi sostitutivi con le modalità previste nella legge regionale approvata dal Consiglio regionale con Delib.C.R. 15 settembre 1998, n. 584 dall'articolo 16 della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione).	
Art. 31	Art. 31	
Vigilanza e controllo.	Vigilanza e controllo.	
1. Gli enti concedenti esercitano la vigilanza ed effettuano controlli periodici per l'accertamento della regolarità e della sicurezza dei servizi di trasporto pubblico locale di rispettiva competenza.	1. Gli enti concedenti esercitano la vigilanza ed effettuano controlli periodici per l'accertamento della regolarità e della sicurezza dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale di rispettiva competenza.	

2. I funzionari, ai quali sono attribuiti i compiti di vigilanza, devono essere muniti di apposita tessera di servizio rilasciata dalle amministrazioni di appartenenza.	2. I funzionari, ai quali sono attribuiti i compiti di vigilanza, devono essere muniti di apposita tessera di servizio rilasciata dalle amministrazioni di appartenenza, <i>che costituisce titolo di viaggio valido su tutti i servizi affidati dall'ente.</i>	Si suggerisce di aggiungere, dopo le parole “ <i>che costituisce</i> ”, la parola “ <i>anche</i> ”, in quanto la tessera di servizio costituisce tessera di riconoscimento ed “anche” titolo di viaggio.
Art. 32	Art. 32	
Norma finanziaria.	Norma finanziaria.	
1. Per il finanziamento di quanto previsto nella presente legge è istituito il fondo regionale trasporti.	IDEM	
2. Le risorse destinate al trasporto pubblico locale sono allocate in separati capitoli di bilancio e in particolare:	<i>2. Le risorse destinate al fondo per il trasporto pubblico regionale e locale sono allocate in separati capitoli di bilancio e in particolare:</i>	
a) risorse destinate all'effettuazione dei servizi ferroviari;	<i>a) risorse destinate all'effettuazione dei servizi ferroviari;</i>	
b) risorse-destinate agli investimenti per i servizi ferroviari e dell'aeroporto regionale dell'Umbria;	<i>b) risorse destinate ai servizi di mobilità alternativa definiti all'articolo 2 bis in sistemi a fune su sede fissa, scale mobili, ascensori, e tappeti mobili che abbiano particolare rilevanza sulla mobilità urbana;</i>	Si rileva che l'art. 2 bis citato non parla espressamente di “ <i>servizi di mobilità alternativa</i> ”. Sarebbe, inoltre, opportuno specificare che si fa riferimento all'art. 2 bis, lettera a) ed eliminare l'inciso “ <i>che abbiano particolare rilevanza sulla mobilità urbana</i> ” in quanto già contenuto nel richiamato art. 2 bis.
c) risorse destinate all'effettuazione dei servizi su sede fissa esclusi quelli ferroviari;	<i>c) risorse destinate all'effettuazione dei servizi su gomma e lacuali;</i>	
d) risorse destinate agli investimenti della rete dei servizi su sede fissa, esclusa la rete ferroviaria;	<i>d) risorse destinate agli investimenti per i beni strumentali, i mezzi e materiale rotabile.</i>	
e) risorse destinate all'effettuazione dei servizi su gomma e lacuali;		
f) risorse destinate agli investimenti per impianti fissi, beni strumentali e materiale rotabile per i servizi su gomma e lacuali.		
3. La Giunta regionale provvede annualmente all'assegnazione delle risorse in attuazione della presente legge e sulla base dei criteri definiti dal piano regionale dei trasporti.	IDEM	
4. Le risorse destinate ai servizi su gomma non devono essere inferiori allo stanziamento previsto per le medesime finalità nella legge di bilancio 1998.	ABROGATO	Si suggerisce di sostituire il comma 4 con due commi nei quali <u>spostare le previsioni contenute all'art. 2, comma 2, lettere e) ed f), adottando la seguente formulazione:</u> <i>“4. La Giunta regionale accantona annualmente le seguenti quote del totale delle risorse disponibili di</i>

		<i>bilancio destinate ai servizi di trasporto pubblico regionale e locale:</i> <i>a) lo zero virgola cinque per cento per incentivare ed attuare azioni di promozione dei servizi medesimi, compresi quelli sperimentali connessi ai servizi minimi, in base a quanto previsto all'articolo 2, comma 2, lettera e);</i> <i>b) l'uno virgola cinque per cento ai fini dell'erogazione di contributi ai comuni per l'applicazione di tariffe speciali, in favore di persone disabili nonché di categorie socialmente deboli, per l'accesso ai mezzi del trasporto pubblico regionale e locale, in base a quanto previsto all'articolo 2, comma 2, lettera f).</i> <i>5. La Giunta regionale disciplina, con propri atti, le modalità per la gestione delle somme accantonate ai sensi del comma 4.”.</i>
5. All'onere derivante dalle funzioni conferite con la presente legge si provvede annualmente con legge di bilancio.	IDEM	
6. Con legge di bilancio o di variazione dello stesso si provvederà alle necessarie dotazioni regionali.	IDEM	
	6 bis. Al finanziamento del fondo regionale trasporti concorrono anche i comuni per i servizi di cui al comma 2, lettera b).	Si suggerisce di spostare il co. 6 bis dopo il comma 1, in modo che diventi co. 1 bis.
Art. 33	Art. 33	
Osservatorio della mobilità.	Osservatorio della mobilità.	
1. La Giunta regionale istituisce presso la Direzione politiche territoriali, ambiente e infrastrutture una specifica struttura organizzativa denominata "Osservatorio della mobilità" con il compito di:	IDEM	
a) acquisire, aggiornare, analizzare ed elaborare i dati connessi alla mobilità regionale, anche ai fini della valutazione della relativa tendenza, con particolare riferimento alla domanda ed all'offerta dei servizi;	IDEM	
b) fornire alla Giunta regionale ed agli Enti locali il supporto informativo per la pianificazione, programmazione e gestione del trasporto;	IDEM	
c) definire le procedure, anche automatizzate, di acquisizione ed aggiornamento dei dati di cui alla lettera b),	IDEM	

in collaborazione con le province, i comuni e le aziende.		
2. Per il coordinamento dell'attività di cui al comma 1 è costituito un comitato composto dai rappresentanti di Regione, province, comuni e aziende. I rappresentanti delle province e dei comuni sono nominati dal Consiglio delle Autonomie locali.	IDEM	
Art. 33-bis	Art. 33-bis	
Comitato di monitoraggio.	Comitato di monitoraggio.	
1. È istituito, presso il Servizio trasporti della Regione, il Comitato di monitoraggio per l'attuazione dei principi di riforma contenuti nel D.Lgs. n. 422/1997 e nella presente legge, composto dai rappresentati di Regione, province, comuni, aziende e rappresentanti di associazioni dei consumatori. I rappresentanti delle province e dei comuni sono nominati dal Consiglio delle Autonomie locali.	ABROGATO	
2. Il Comitato svolge funzioni consultive e con relazioni semestrali informa la Giunta regionale dell'andamento della spesa per la gestione dei servizi minimi e del conseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza e qualità dei servizi nonché del livello degli stessi previsti nei contratti di servizio.		
Art. 33-ter	Art. 33-ter	
Distrazione di autobus acquistati con contributi regionali dal servizio di linea al servizio di noleggio.	Distrazione di autobus acquistati con contributi regionali dal servizio di linea al servizio di noleggio. Distrazione di autobus	
1. Gli Enti concedenti autorizzano le aziende a distrarre gli autobus acquistati con contributi regionali dal servizio di linea al servizio di noleggio sulla base delle modalità fissate dalla Giunta regionale.	<i>1. Gli autobus acquistati con contributi pubblici non possono essere distratti dal servizio di linea al servizio di noleggio con conducente.</i>	
2. Gli Enti concedenti sono tenuti a relazionare annualmente alla Giunta regionale sulle autorizzazioni di cui al comma 1 rilasciate alle aziende.	<i>2. Superato il periodo del vincolo di destinazione d'uso previsto dalla legge, l'autobus può essere alienato, previa autorizzazione dell'ente che ha rilasciato il contributo e il nuovo proprietario non è più obbligato al rispetto della destinazione d'uso iniziale.</i>	
Art. 34	Art. 34	
Norme transitorie.	Norme transitorie.	
1. La Regione approva il piano regionale dei trasporti entro sei mesi dalla promulgazione della presente legge.	IDEM	
2. Gli Enti locali adempiono a quanto previsto agli articoli 9,	IDEM	

12, 13, 14, e 15 entro sei mesi dalla pubblicazione del piano regionale di cui al comma 1.		
3. Le risorse destinate all'effettuazione dei servizi del trasporto pubblico locale, esclusi i servizi ferroviari ed aerei, sono ripartite fino al 2000 in conformità alla L.R. 15 gennaio 1997, n. 2 e alla L.R. 5 dicembre 1997, n. 42 , articolo 7.	IDEM	
4. Le concessioni e gli altri atti di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, comprese le sub concessioni, in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, sono prorogati, fino al 31 dicembre 2005.	IDEM	
5. Le procedure concorsuali di cui alla presente legge sono espletate in tempo utile per l'affidamento dei servizi dal 1° gennaio 2006.	IDEM	
5-bis) le risorse destinate al trasporto pubblico locale su gomma sono ripartite annualmente e fino all'anno 2003, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 7, commi 2 e 3, e all'art. 13-bis, commi 5 e 6 , della legge regionale 13 marzo 1995, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni. Tali risorse, per i servizi ordinari, sono ripartite dalle province, fra gli enti concedenti, nelle stesse percentuali fissate per l'anno 2000.	IDEM	
6. In sede di prima applicazione della presente legge, la rete dei servizi minimi, compresi quelli ferroviari, può essere individuata prima dell'approvazione del piano regionale dei trasporti e degli atti pianificatori degli enti locali da parte della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, con le procedure di cui all'articolo 21, al fine di garantire il rispetto dei tempi previsti al precedente comma 5.	IDEM	
Art. 35	Art. 35	
Abrogazione di norme.	Abrogazione di norme.	
1. Sono abrogate, dall'entrata in vigore della presente legge, le seguenti norme:	IDEM	
a) L.R. 4 novembre 1981, n. 74 ;	IDEM	
b) L.R. 17 agosto 1979, n. 44 , e successive modificazioni ed integrazioni, ad esclusione dell'art. 7 e dell'art. 12, comma 5;	IDEM	
c) L.R. 13 marzo 1995, n. 10 , ad esclusione degli articoli 9-bis, 10 e 11, e degli artt. 7, 9 e 13-bis che rimangono in vigore fino al 31 dicembre 2003;	IDEM	

d) L.R. 20 agosto 1981, n. 58;	IDEM	
e) L.R. 11 agosto 1982, n. 34.	IDEM	
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.	IDEM	

Disegno di legge della Giunta regionale ATTO N. 764 Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 (Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422)	Osservazioni
Art. 37 (Norme finali e transitorie)	
1. La Regione entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge approva il Piano regionale trasporti in base ai criteri e con le modalità di cui alla legge regionale 37/1998 così come modificata ed integrata dalla presente legge.	
2. Il piano regionale trasporti vigente alla data di entrata in vigore della presente legge cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione del Piano di cui al comma 1 nel Bollettino ufficiale della Regione.	
3. La Regione e gli enti locali approvano i piani e i programmi di cui agli articoli 12 e 13 entro novanta giorni dalla data di efficacia del Piano regionale trasporti di cui al comma 1.	- Dopo gli articoli 12 e 13, si suggerisce di specificare “ <i>della l.r. 37/1998 così come modificata ed integrata dalla presente legge</i> ”. - Si suggerisce di sostituire la parola “ <i>efficacia</i> ” con “ <i>pubblicazione</i> ”.
4. I contratti stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge restano validi fino alla loro scadenza.	- Occorre precisare se i contratti a cui si fa riferimento sono i “ <i>contratti di servizio</i> ”. - Si ritiene opportuno aggiungere alla fine del comma l'inciso “ <i>fatto salvo quanto previsto dalla normativa statale vigente</i> ”.
5. I contratti stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge e in scadenza prima dell'affidamento dei servizi ai sensi della l.r. 37/1998, così come modificata dalla presente legge, sono prorogati fino all'affidamento dei servizi stessi.	Si suggerisce di sostituire l'inciso “ <i>fino all'affidamento dei servizi stessi</i> ” con l'espressione “ <i>fino al subentro effettivo del nuovo affidatario</i> ”, al fine di garantire la non interruzione del servizio.
Art. 38 (Modificazione della legge regionale 44/1997)	Sostituire “1997” con “1979”.
1. L'articolo 7 della legge regionale 17 agosto 1979, n. 44 (Normativa servizi pubblici di trasporto regionale) è sostituito dal seguente:	La modifica della l.r. 44/1979 andrebbe segnalata nel titolo del DDL.
"Art.7	

(Ambito territoriale di programmazione)	
2. Il territorio regionale coincide con l'unico bacino di traffico comprendente tutti i territori dei comuni della Regione ed è l'Ambito in cui si programmano i servizi di trasporto pubblico regionale e locale."	Togliere il numero del comma.

Il documento è stato elaborato a cura di Irene Santantoni e Sabrina Antonielli.